



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening ⁽¹⁾** 29
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2014 alcuni quantitativi riportati nel 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio** 44
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 521/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 68

DECISIONI

2014/285/PESC:

- ★ **Decisione EUTM Mali/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 maggio 2014, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)** 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/286/UE:

- ★ **Decisione delegata della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea⁽¹⁾ 71**

2014/287/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti⁽¹⁾ 79**

2014/288/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE [notificata con il numero C(2014) 2976] 88**

2014/289/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 maggio 2014, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap [notificata con il numero C(2014) 3059]⁽¹⁾ 114**

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/290/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche 116**

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 212 del 7.8.2013) 122**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 518/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2014

recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 2010/30/UE prevede che la Commissione definisca gli elementi specifici riguardanti l'etichettatura dei prodotti connessi all'energia mediante atti delegati contenenti misure volte a garantire che i potenziali utilizzatori finali dispongano delle informazioni specificate sull'etichetta e nella scheda nei casi di vendita a distanza, ivi comprese la vendita per corrispondenza, su catalogo, la televendita e la vendita su Internet.
- (2) Attualmente è previsto che nel caso della vendita a distanza le informazioni riportate sull'etichetta siano presentate in un dato ordine. Non esiste tuttavia alcun obbligo di esporre l'etichetta stessa né la scheda. Pertanto la capacità degli utilizzatori finali di prendere decisioni più informate in merito ai loro acquisti è diminuita nel caso della vendita a distanza, poiché non dispongono dell'ausilio della scala cromatica dell'etichetta, né delle informazioni relative alla migliore classe di etichettatura energetica per gruppo di prodotti, né delle informazioni supplementari contenute nella scheda.
- (3) La vendita a distanza su Internet è in crescita continua fino a occupare una quota significativa delle vendite dei prodotti connessi all'energia. Nelle vendite su Internet il progresso tecnologico consente di visualizzare l'etichetta e la scheda senza onere amministrativo supplementare. È quindi necessario che i distributori/rivenditori espongano l'etichetta e la scheda nella vendita su Internet.
- (4) Affinché l'etichetta e la scheda possano essere visualizzate su Internet, è necessario che i fornitori trasmettano ai distributori/rivenditori la versione elettronica dell'etichetta e della scheda per ciascun modello di prodotto connesso all'energia, per esempio mettendola a disposizione su un sito web dal quale i distributori/rivenditori possano scaricarla.
- (5) Al fine di attuare quanto prescritto dal presente regolamento nell'ambito delle consuete attività commerciali, i fornitori sarebbero tenuti a mettere a disposizione l'etichetta e la scheda in formato elettronico solo per i nuovi modelli, comprese le nuove versioni di modelli esistenti, ossia in pratica tutti quelli con un nuovo identificativo del modello. Per i modelli esistenti l'etichetta e la scheda in formato elettronico sarebbero fornite su base volontaria.

⁽¹⁾ GUL 153 del 18.6.2010, pag. 1.

- (6) Considerato che esporre l'etichetta e la scheda accanto al prodotto può richiedere uno spazio maggiore sullo schermo, occorre consentire la visualizzazione annidata.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1059/2010 ⁽¹⁾, (UE) n. 1060/2010 ⁽²⁾, (UE) n. 1061/2010 ⁽³⁾, (UE) n. 1062/2010 ⁽⁴⁾, (UE) n. 626/2011 ⁽⁵⁾, (UE) n. 392/2012 ⁽⁶⁾, (UE) n. 874/2012 ⁽⁷⁾, (UE) n. 665/2013 ⁽⁸⁾, (UE) n. 811/2013 ⁽⁹⁾ e (UE) n. 812/2013 ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1059/2010

Il regolamento (UE) n. 1059/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di lavastoviglie per uso domestico;»;

b) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore di modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di lavastoviglie per uso domestico.».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«le lavastoviglie per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;».

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1060/2010

Il regolamento (UE) n. 1060/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di refrigerazione per uso domestico;»;

b) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore di modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di refrigerazione per uso domestico.».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato X;».

(3) È aggiunto un nuovo allegato X conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1061/2010

Il regolamento (UE) n. 1061/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di lavatrice per uso domestico;»;

b) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di lavatrice per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore di modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di lavatrice per uso domestico.».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le lavatrici per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;».

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1062/2010

Il regolamento (UE) n. 1062/2010 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di televisore commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di televisore;»;

b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto all'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di televisore commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di televisore».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i televisori offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato IX;».

(3) È aggiunto un nuovo allegato IX, conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 626/2011

Il regolamento (UE) n. 626/2011 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera h):

«h) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria secondo le classi di efficienza energetica di cui all'allegato II. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria;»;

b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera i):

«i) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV è messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di condizionatore d'aria commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di condizionatore d'aria».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i condizionatori d'aria offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi degli allegati V e VI. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e i), si applicano invece le disposizioni dell'allegato IX;».

(3) È aggiunto un nuovo allegato IX, conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) n. 392/2012

Il regolamento (UE) n. 392/2012 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico»;

b) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato all'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell'articolo 3, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII».

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 874/2012

Il regolamento (UE) n. 874/2012 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di lampada commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di lampada».

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchiatura d'illuminazione commercializzato a partire dal 1° gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di apparecchiatura d'illuminazione».

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ciascun modello offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l'apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV. Se l'offerta è fatta via Internet ed è stata messa a disposizione un'etichetta elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) ciascun modello offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate su Internet per il quale è stata messa a disposizione un'etichetta elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), sia corredato dell'etichetta conforme a quanto disposto all'allegato VIII».

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 665/2013

Il regolamento (UE) n. 665/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1° gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere;»;

b) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato III sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1° gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere.».

(2) All'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII.».

(3) È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 811/2013

Il regolamento (UE) n. 811/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;»;

b) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.»;

c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1 è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2.»;

d) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f):

«f) per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1;»;

e) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento misto, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento misto a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.»;

f) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2.»;

g) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo di controllo della temperatura.»;

h) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.»;

i) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1.»;

j) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 5, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare.»;

k) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato III, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2.»;

l) al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera g):

«g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 6, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare.»;

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX.»;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli apparecchi di riscaldamento misto offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX.»;

- c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;»;
- d) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 4 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;».
- (3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento.
- (4) È aggiunto un nuovo allegato IX conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 812/2013

Il regolamento (UE) n. 812/2013 è così modificato:

(1) L'articolo 3 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera f):
- «f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;»;
- b) al paragrafo 1, al primo comma è inserita la seguente lettera g):
- «g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua, mentre per i modelli di scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore;»;
- c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- «A decorrere dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di scaldacqua se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;»;
- d) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera f):
- «f) un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;»;
- e) al paragrafo 2, al primo comma è inserita la seguente lettera g):
- «g) una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda;»;
- f) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- «Dal 26 settembre 2017 un'etichetta elettronica conforme a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di serbatoio per l'acqua calda se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2;»;
- g) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.»;

- h) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera f):
- «f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1;»;
- i) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera g):
- «g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di scaldacqua e dispositivo solare.».
- (2) L'articolo 4 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) gli scaldacqua offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;»;
- b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) i serbatoi per l'acqua calda offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;»;
- c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) gli insiemi di scaldacqua e dispositivo solare offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato X;».
- (3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.
- (4) È aggiunto un nuovo allegato X, conformemente all'allegato X del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 1059/2010:

È aggiunto il seguente allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato I, punto 2. L'etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
- 3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull'etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
 - a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l'immagine è collegata all'etichetta;
 - c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;
 - d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

ALLEGATO II

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 1060/2010:

È aggiunto il seguente allegato X:

«ALLEGATO X

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato II, punto 3. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione annidata:
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - f) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il meccanismo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

ALLEGATO III

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 1061/2010:

È aggiunto il seguente allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l’immagine ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato I, punto 2. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione annidata
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell’ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l’etichetta scompare per mezzo di un’opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.»
-

ALLEGATO IV

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 1062/2010:

È aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l’immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all’articolo 3, paragrafo 3. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato V, punto 5. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione annidata
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell’ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l’etichetta scompare per mezzo di un’opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

ALLEGATO V

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 626/2011:

È aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l’immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all’articolo 3, paragrafi da 4 a 6. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato III. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione annidata
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell’ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l’etichetta scompare per mezzo di un’opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

ALLEGATO VI

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 392/2012:

È aggiunto il seguente allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l’immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, lettera f) è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato I, punto 4. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione integrata nella pagina
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell’ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l’etichetta scompare per mezzo di un’opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

ALLEGATO VII

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 874/2012:

È aggiunto il seguente allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 4 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l’immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f) o dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato I. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione integrata nella pagina
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell’ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l’etichetta scompare per mezzo di un’opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo».

ALLEGATO VIII

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 665/2013 sono così modificati:

È aggiunto il seguente allegato VII:

«ALLEGATO VII

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
 - a) “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) “visualizzazione annidata”, un’interfaccia visiva con cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l’espansione dell’immagine o dell’insieme di dati su schermo tattile;
 - c) “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un’immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l’immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto, a norma del calendario definito all’articolo 3, paragrafo 2. Le dimensioni sono tali che l’etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all’allegato II, punto 3. L’etichetta può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedere all’etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se applica la visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.
- 3) L’immagine utilizzata per accedere all’etichetta in caso di visualizzazione annidata
 - a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto riportata sull’etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:
 - a) l’immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;
 - b) l’immagine è collegata all’etichetta;
 - c) l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;
 - d) l’etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell’ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
 - f) l’etichetta scompare per mezzo di un’opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all’immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l’etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.

- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

ALLEGATO IX

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 811/2013:

- a) Il titolo dell'allegato VI è sostituito dal seguente:
«**Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet**»
- b) È aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
- a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;
 - c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
- 3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata
- a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta;
 - b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - c) ha uno dei seguenti formati:



- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
- a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;
 - b) l'immagine è collegata all'etichetta;
 - c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;
 - d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

- f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.
- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-


ALLEGATO X

Modifiche degli allegati del regolamento (UE) n. 812/2013:

- a) Il titolo dell'allegato VI è sostituito dal seguente:
«**Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet**»
- b) È aggiunto il seguente allegato X:

«ALLEGATO X

Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet

- 1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
- “dispositivo di visualizzazione”, qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
 - “visualizzazione annidata”, un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;
 - “schermo tattile”, uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
 - “testo alternativo”, testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
- 2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
- 3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata
- consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta;
 - indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
 - ha uno dei seguenti formati:
- 
- 4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
- l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata per mezzo del dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;
 - l'immagine è collegata all'etichetta;
 - l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;
 - l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
 - nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;

- f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
 - g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.
- 5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile».
-

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2014 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ indica i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il campionamento contribuisce in maniera cruciale alla precisione della determinazione dei tenori di micotossine, distribuite in modo eterogeneo in una partita. Occorre quindi fissare i criteri che i metodi di campionamento devono soddisfare.
- (3) Il regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce i criteri applicabili al campionamento per il controllo dei tenori di micotossine.
- (4) È necessario modificare le norme concernenti il campionamento delle spezie al fine di tenere conto delle dimensioni differenti delle particelle, responsabili della distribuzione eterogenea della contaminazione da micotossine nelle spezie. È inoltre il caso di stabilire norme per il campionamento di grandi partite al fine di garantire un approccio di attuazione uniforme in tutta l'Unione. È opportuno inoltre chiarire quale metodo di campionamento debba essere applicato per il campionamento del succo di mele.
- (5) È necessario aggiornare i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 per tenere conto del progresso scientifico e tecnologico. Occorre stabilire i criteri di rendimento per la citrinina sulla base del tenore massimo stabilito per la citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con il lievito rosso *Monascus purpureus*.
- (6) Nell'analisi delle micotossine sono sempre più impiegate metodologie di screening. È opportuno stabilire i criteri che i metodi di screening sono tenuti a soddisfare per utilizzi a fini normativi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n.401/2006 è così modificato:

1) L'allegato I è così modificato:

a) nella parte B, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1) Il campionamento di dette partite è eseguito conformemente alle norme di cui alla parte L. Gli orientamenti in materia di campionamento di grandi partite sono riportati in un documento di orientamento disponibile sul seguente sito web: <http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf>⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GUL 70 del 9.3.2006, pag. 12).

L'applicazione di norme di campionamento in conformità alla norma EN ISO 24333:2009 o alle norme di campionamento del GAFTA n. 124 da parte degli operatori del settore alimentare al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge è equivalente alle norme di campionamento di cui alla parte L.

Per quanto concerne il campionamento delle partite per quanto concerne le tossine di *Fusarium*, l'applicazione delle norme di campionamento in conformità alla norma EN ISO 24333:2009 o alle norme di campionamento del GAFTA n. 124 da parte degli operatori del settore alimentare al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge è equivalente alle norme di campionamento di cui alla parte B.»;

- b) nella parte B.2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto	Peso della partita (t)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari	Peso del campione globale (kg)
Cereali e prodotti derivati	> 300 e < 1 500	3 sottopartite	100	10
	≥ 50 e ≤ 300	100 t	100	10
	< 50	—	3-100 (*)	1-10

(*) In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2.»;

- c) nella parte B.3, alla fine del primo trattino è aggiunta la seguente frase:

«Per le partite > 500 tonnellate il numero di campioni elementari è indicato nella parte L.2 dell'allegato I.»;

- d) nella parte D.2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Questo metodo di campionamento va applicato anche per il controllo ufficiale dei tenori massimi di ocratossina A, aflatossina B1 e aflatossine totali fissati per le spezie che presentano particelle di dimensioni relativamente grandi (comparabili alle arachidi o maggiori, come ad esempio le noci moscate).»;

- e) nella parte E, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Questo metodo di campionamento va applicato per il controllo ufficiale dei tenori massimi di ocratossina A, aflatossina B1 e aflatossine totali fissati per le spezie ad eccezione dei casi in cui le spezie presentano particelle di dimensioni relativamente grandi (distribuzione eterogenea della contaminazione da micotossine).»;

- f) nella parte I, il titolo e la prima frase sono sostituiti dai seguenti:

I. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA

Questo metodo di campionamento si applica per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per la patulina nei prodotti solidi a base di mela, compresi quelli destinati ai lattanti e alla prima infanzia.»;

- g) nella parte I.1, secondo paragrafo, sono soppresse le seguenti frasi:

«Nel caso di prodotti liquidi la partita deve essere accuratamente mescolata, per quanto ciò risulti possibile, con mezzi manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso si può presumere che la patulina sia distribuita omogeneamente in una partita. Pertanto è sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita per formare il campione globale.»;

- h) sono aggiunte le nuove parti L. e M. di cui all'allegato I del presente regolamento.

- 2) Nell'allegato II, i punti 4.2 «Prescrizioni generali», 4.3 «Prescrizioni specifiche» e 4.4 «Stima dell'incertezza della misura, calcolo del tasso di recupero ed espressione dei risultati» sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da 1° luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«L. METODO DI CAMPIONAMENTO PER PARTITE MOLTO GRANDI IMMAGAZZINATE O TRASPORTATE CON MODALITÀ CHE NON PERMETTONO IL PRELIEVO DI CAMPIONI DA TUTTA LA PARTITA

L.1. **Principi generali**

Se le modalità di trasporto o di stoccaggio di una partita non consentono il prelievo di campioni elementari dall'intera partita, è preferibile eseguire il prelievo di campioni quando la partita è in movimento (campionamento dinamico).

Nel caso di grandi depositi destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari, gli operatori vanno incoraggiati ad installare nel deposito attrezzature che consentano di eseguire il prelievo (automatico) di campioni da tutta la partita immagazzinata.

In caso di applicazione delle procedure di campionamento di cui alla presente parte L, l'operatore del settore alimentare o il suo rappresentante vanno informati della procedura di campionamento. Qualora l'operatore o il suo rappresentante contestino la procedura di campionamento, essi consentono all'autorità competente di eseguire prelievi di campioni da tutta la partita a proprie spese.

Il campionamento di una parte della partita è autorizzato a condizione che la quantità della porzione campionata equivalga almeno al 10 % della partita oggetto di campionamento. Se una parte di una partita di prodotti alimentari appartenente alla medesima classe o descrizione è stata sottoposta a campionamento e giudicata non conforme alle prescrizioni dell'Unione, si presume che nemmeno l'intera partita lo sia, salvo che un'ulteriore valutazione dettagliata dimostri l'assenza di prove indicanti la non conformità del resto della partita.

Le disposizioni pertinenti, quali il peso del campione elementare, di cui alle altre parti del presente allegato sono applicabili per il campionamento di partite molto grandi o di partite immagazzinate o trasportate con modalità che non permettono il prelievo di campioni da tutta la partita.

L.2. **Numero di campioni elementari da prelevare nel caso di grandi partite**

Nel caso di grandi porzioni campionate (> 500 tonnellate), il numero di campioni elementari da prelevare è dato dalla somma di 100 campioni elementari + $\sqrt{\text{delle tonnellate}}$. Nel caso tuttavia in cui la partita sia inferiore a 1500 tonnellate e possa essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1 della parte B e a condizione che le sottopartite siano fisicamente separabili, va prelevato il numero di campioni elementari indicato nella parte B.

L.3. **Grandi partite trasportate per nave**

L.3.1. *Campionamento dinamico di grandi partite trasportate per nave*

È preferibile eseguire il campionamento di grandi partite su navi quando il prodotto è in movimento (campionamento dinamico).

Il campionamento va eseguito stiva per stiva (intendendo come stiva uno spazio separabile fisicamente). Le stive vengono comunque parzialmente svuotate l'una dopo l'altra cosicché l'iniziale separazione fisica non sussiste più dopo il trasferimento nelle strutture di stoccaggio. Il campionamento può pertanto essere eseguito in base alla separazione fisica iniziale o alla separazione dopo il trasferimento nelle strutture di stoccaggio.

Le operazioni di scarico di una nave possono durare diversi giorni. Di norma, il campionamento deve essere eseguito ad intervalli regolari durante l'intera fase di scarico. La presenza di un ispettore ufficiale addetto al campionamento durante l'intera operazione di scarico non è tuttavia sempre possibile o giustificata. È pertanto consentito eseguire il campionamento di parte della partita (porzione campionata). Il numero di campioni elementari è determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata.

La presenza di un ispettore è necessaria anche quando il campione ufficiale è prelevato automaticamente. Qualora il campionamento sia eseguito in modo automatico con parametri prefissati non modificabili nel corso dello stesso e i campioni elementari siano posti in un recipiente sigillato, così da prevenire possibili frodi, la presenza di un ispettore è tuttavia prescritta solo all'inizio del campionamento, ogni qualvolta sia necessario sostituire il recipiente dei campioni e alla fine del campionamento.

L.3.2. *Campionamento statico di partite trasportate per nave*

Se il campionamento è eseguito in modo statico si applica la stessa procedura prevista per le strutture di stoccaggio (sili) accessibili dall'alto (cfr. punto L.5.1).

Il prelievo del campione va eseguito dalla parte accessibile (dall'alto) della partita/stiva. Il numero di campioni elementari è determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata.

L.4. Campionamento di grandi partite immagazzinate in depositi

Il prelievo del campione va eseguito dalla parte accessibile della partita. Il numero di campioni elementari è determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata.

L.5. Campionamento di strutture di stoccaggio (sili)**L.5.1. Campionamento di sili (facilmente) accessibili dall'alto**

Il prelievo del campione va eseguito dalla parte accessibile della partita. Il numero di campioni elementari è determinato tenendo conto delle dimensioni della porzione campionata.

L.5.2. Campionamento di sili non accessibili dall'alto (sili chiusi)**L.5.2.1. Sili non accessibili dall'alto (sili chiusi) di dimensioni > 100 tonnellate ciascuno**

Non è possibile eseguire un campionamento statico di prodotti alimentari immagazzinati in tali sili. Qualora si debba eseguire il campionamento di prodotti alimentari situati all'interno del silo e non vi sia possibilità di spostare la partita, occorre pertanto accordarsi con l'operatore affinché questi informi l'ispettore su quando sarà svuotato il silo, del tutto o in parte, di modo che il campionamento possa essere eseguito quando i prodotti alimentari sono in movimento.

L.5.2.2. Sili non accessibili dall'alto (sili chiusi) di dimensioni > 100 tonnellate ciascuno

Contrariamente a quanto disposto al punto L.1 (porzione campionata pari almeno al 10 %), la procedura di campionamento implica l'immissione in un recipiente contenente dai 50 ai 100 kg da cui si preleva il campione. Le dimensioni del campione globale corrispondono all'intera partita, mentre il numero di campioni elementari corrisponde alla quantità di prodotti alimentari prelevata dal silo e immessa nel recipiente per il campionamento.

L.6. Campionamento di prodotti alimentari sfusi in grandi contenitori chiusi

Spesso tali partite possono essere campionate solo a scarico avvenuto. In alcuni casi non è possibile scaricare presso il punto di importazione o di controllo, pertanto il campionamento va eseguito al momento dello scarico dei contenitori. L'operatore deve informare l'ispettore circa il luogo e l'ora di scarico dei contenitori.

M. METODO DI CAMPIONAMENTO PER INTEGRATORI ALIMENTARI A BASE DI RISO FERMENTATO CON IL LIEVITO ROSSO MONASCUS PURPUREUS

Questo metodo di campionamento è applicabile ai fini del controllo ufficiale del tenore massimo di citrulina stabilito per gli integratori alimentari a base di riso fermentato con il lievito rosso *Monascus purpureus*.

Procedura di campionamento e dimensione dei campioni

La procedura di campionamento tiene conto del presupposto che gli integratori alimentari a base di riso rosso fermentato con il lievito rosso *Monascus purpureus* siano commercializzati in confezioni al dettaglio contenenti di solito dalle 30 alle 120 capsule.

Dimensioni della partita (numero di confezioni al dettaglio)	Numero di confezioni al dettaglio da campionare	Dimensione del campione
1-50	1	Tutte le capsule
51-250	2	Tutte le capsule
251-1 000	4	Metà delle capsule di ogni confezione al dettaglio selezionata per il campionamento
> 1 000	4 + 1 confezioni per ogni 1000 confezioni al dettaglio, fino ad un massimo di 25 confe- zioni al dettaglio	≤ 10 confezioni al dettaglio: metà delle capsule di ogni confezione al dettaglio > 10 confezioni al dettaglio: un numero uguale di capsule per ogni confezione fino a costituire un campione equivalente al contenuto di 5 confezioni al dettaglio.»

ALLEGATO II

«4.2. **Prescrizioni generali**

I metodi di conferma utilizzati per il controllo alimentare sono conformi alle disposizioni dell'allegato III, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

4.3. **Prescrizioni specifiche**4.3.1. *Prescrizioni specifiche per i metodi di conferma*

4.3.1.1. Criteri di rendimento

Si raccomanda di utilizzare metodi di conferma pienamente validati (vale a dire metodi validati mediante studi collaborativi relativi a matrici pertinenti), se del caso e ove disponibili. È altresì possibile utilizzare altri idonei metodi di conferma validati (ad esempio metodi validati a livello interno relativi a matrici pertinenti che appartengono al gruppo di prodotti interessati) a condizione che essi soddisfino i criteri di rendimento di cui alle tabelle seguenti.

La validazione dei metodi validati a livello interno deve includere, ove possibile, materiale di riferimento certificato.

a) Criteri di rendimento per le aflatoxine

Criterio	Intervallo di concentrazione	Valore raccomandato	Valore massimo consentito
Bianchi	Tutti	Trascurabile	-
Recupero — Aflatossina M1	0,01-0,05 µg/kg	60-120 %	
	> 0,05 µg/kg	70-110 %	
Recupero — Aflatossine B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂	< 1,0 µg/kg	50-120 %	
	1-10 µg/kg	70-110 %	
	> 10 µg/kg	80-110 %	
Riproducibilità RSD _R	Tutti	Derivato dall'equazione di Horwitz (*), (**)	2 volte il valore derivato dall'equazione di Horwitz (*), (**)

La ripetibilità RSD_r può essere calcolata moltiplicando per 0,66 la riproducibilità RSD_R alla concentrazione di interesse.

Nota:

- Valori da applicare tanto a B₁ quanto alla somma di B₁ + B₂ + G₁ + G₂.
- Se è necessario comunicare le somme delle aflatoxine singole B₁ + B₂ + G₁ + G₂, la risposta di ciascuna di esse al metodo d'analisi deve essere nota o equivalente.

b) Criteri di rendimento per l'ocratossina A

Tenore µg/kg	Ocratossina A		
	% RSD _r	% RSD _R	% Recupero
< 1	≤ 40	≤ 60	50-120
≥ 1	≤ 20	≤ 30	70-120

c) Criteri di rendimento per la patulina

Tenore µg/kg	Patulina		
	% RSD _T	% RSD _R	% Recupero
< 20	≤ 30	≤ 40	50-120
20-50	≤ 20	≤ 30	70-105
> 50	≤ 15	≤ 25	75-105

d) Criteri di rendimento per il desossinivalenolo

Tenore µg/kg	Desossinivalenolo		
	% RSD _T	% RSD _R	% Recupero
> 100-≤ 500	≤ 20	≤ 40	60-110
> 500	≤ 20	≤ 40	70-120

e) Criteri di rendimento per lo zearalenone

Tenore µg/kg	Zearalenone		
	% RSD _T	% RSD _R	% Recupero
≤ 50	≤ 40	≤ 50	60-120
> 50	≤ 25	≤ 40	70-120

f) Criteri di rendimento per le fumonisine singole B₁ e B₂

Tenore µg/kg	Fumonisine singole B ₁ e B ₂		
	% RSD _T	% RSD _R	% Recupero
≤ 500	≤ 30	≤ 60	60-120
> 500	≤ 20	≤ 30	70-110

g) Criteri di rendimento per le tossine singole T-2 e HT-2

Tenore µg/kg	Tossine singole T-2 e HT-2		
	% RSD _T	% RSD _R	% Recupero
15-250	≤ 30	≤ 50	60-130
> 250	≤ 25	≤ 40	60-130

h) Criteri di rendimento per la citrinina

Tenore µg/kg	Citrinina			% Recupero
	% RSD _T	% RSD _R raccomandata	% RSD _R massima consentita	
Tutti	0,66 × RSD _R	Derivato dall'equazione di Horwitz (*), (**)	2 volte il valore derivato dall'equazione di Horwitz (*), (**)	70-120

i) Note relative ai criteri di rendimento per le micotossine:

- I limiti di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati poiché i valori di precisione sono forniti alle concentrazioni di interesse.
- I valori di precisione sono calcolati mediante l'equazione di Horwitz, in particolare l'equazione di Horwitz originale (per le concentrazioni $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$) (*) e l'equazione di Horwitz modificata (per le concentrazioni $C < 1,2 \times 10^{-7}$) (**), vale a dire:

(*) equazione di Horwitz per le concentrazioni $1,2 \times 10^{-7} \leq C \leq 0,138$:

$$RSD_R = 2^{(1-0,5 \log C)}$$

(rif: W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, *J.Assoc.Off.Analy.Chem.*, 1980, 63, 1344);

(**) equazione di Horwitz (*) modificata per le concentrazioni $C < 1,2 \times 10^{-7}$:

$$RSD_R = 22 \%$$

(rif: M. Thompson, *Analyst*, 2000, 125, pagg. 385-386),

dove:

— RSD_R è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR) × 100];

— C è il tasso di concentrazione (vale a dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

Si tratta di un'equazione generale relativa alla precisione che per la maggior parte dei metodi di analisi consueti risulta dipendere unicamente dalla concentrazione a prescindere dall'analita e dalla matrice.

4.3.1.2. Criterio della "idoneità allo scopo"

Per quanto concerne i metodi validati a livello interno è possibile utilizzare, in alternativa, un criterio di "idoneità allo scopo" (***) per valutare la loro idoneità all'impiego nei controlli ufficiali. I metodi idonei all'impiego nei controlli ufficiali devono fornire risultati con un'incertezza di misura standard (u) inferiore alla massima incertezza di misura standard calcolata mediante la seguente formula:

$$Uf = \sqrt{(LOD/2)^2 + (\alpha \times C)^2}$$

dove:

- Uf è la massima incertezza di misura standard (µg/kg);
- LOD è il limite di rilevazione del metodo (µg/kg);
- α è una costante, un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella che segue;
- C è la concentrazione di interesse (µg/kg).

Se un metodo di analisi fornisce risultati d'incertezza di misura inferiori alla massima incertezza standard, esso è da ritenersi tanto valido quanto un altro metodo che soddisfi i criteri di rendimento di cui al punto 4.3.1.1.

Tabella

Valori numerici corrispondenti alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse

C (µg/kg)	α
≤ 50	0,2
51-500	0,18
501-1 000	0,15
1001-10 000	0,12
> 10 000	0,1

(***) Rif: M. Thompson e R. Wood, *Accred. Qual. Assur.*, 2006, 10, pagg. 471-478.

4.3.2. Prescrizioni specifiche per i metodi di screening semiquantitativi

4.3.2.1. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione riguarda i metodi bioanalitici basati sul riconoscimento immunologico o sul legame ai recettori (quali ELISA, sistemi dip-stick, dispositivi a flusso laterale, immunosensori) e i metodi fisico-chimici basati sulla cromatografia o sulla rilevazione diretta mediante spettrometria di massa (ad esempio la spettrometria di massa a pressione atmosferica). Non si esclude l'impiego di altri metodi (ad esempio la cromatografia su strato sottile) a condizione che i segnali generati siano direttamente connessi alle micotossine di interesse e permettano l'applicazione del principio di seguito descritto.

Le prescrizioni specifiche si applicano ai metodi aventi come risultato della misurazione un valore numerico come ad esempio una risposta (relativa) da un lettore dip-stick, un segnale proveniente dal sistema LC-MS ecc., a cui si applicano le statistiche normali.

Le prescrizioni non si applicano ai metodi che non forniscono valori numerici (come ad esempio l'assenza o presenza di un'unica linea), che richiedono strategie di validazione differenti. Prescrizioni specifiche per detti metodi sono indicate al punto 4.3.3.

Il presente documento descrive le procedure per la validazione dei metodi di screening mediante una validazione interlaboratorio, la verifica del rendimento di un metodo validato mediante una prova interlaboratorio e la validazione di un metodo di screening eseguita da un singolo laboratorio.

4.3.2.2. Terminologia

Concentrazione bersaglio per lo screening (Screening target concentration, STC): la concentrazione di interesse ai fini della rilevazione della micotossina in un campione. Se lo screening è finalizzato a testare la conformità ai limiti normativi, la STC corrisponde al tenore massimo applicabile. Per altre finalità o nel caso in cui non sia stato stabilito alcun tenore massimo, la STC è predefinita dal laboratorio.

Metodo di screening: il metodo impiegato per la selezione dei campioni aventi un tenore di micotossine superiore alla STC, con una determinata certezza. Ai fini dello screening di micotossine si considera idonea allo scopo una certezza pari al 95 %. L'analisi di screening può fornire un risultato "negativo" o "sospetto". I metodi di screening consentono di eseguire un'analisi high-throughput di campioni a costi commisurati all'efficacia, aumentando in tal modo la possibilità di rilevare nuovi casi caratterizzati da elevata esposizione e rischi per la salute dei consumatori. Questi metodi si basano su metodi bioanalitici, LC-MS o HPLC. I risultati derivanti da campioni che superano il valore soglia vanno verificati mediante una nuova analisi completa del campione originale avvalendosi di un metodo di conferma.

Il "campione negativo" si verifica quando il tenore di micotossine nel campione è inferiore alla STC, con una certezza del 95 % (cioè vi è il 5 % di probabilità che i campioni siano classificati erroneamente come negativi).

Il "campione falso negativo" si verifica quando il tenore di micotossine nel campione è superiore alla STC ma il campione è stato classificato come negativo.

Il "campione sospetto" (positivo) si verifica quando il campione supera il valore soglia (descritto sotto) e può contenere un tenore di micotossine superiore a quello della STC. In caso di risultato sospetto è avviata un'analisi di conferma per identificare in modo univoco e quantificare le micotossine.

Il "campione falso sospetto" si verifica quando un campione negativo è classificato come sospetto.

Per "metodi di conferma" s'intendono i metodi che forniscono informazioni complete o complementari atte ad identificare e quantificare in modo univoco le micotossine al tenore di interesse.

Valore soglia: la risposta, il segnale o la concentrazione risultante dal metodo di screening al di sopra di cui il campione è classificato come "sospetto". Il valore soglia è determinato in fase di validazione e tiene conto della variabilità della misurazione.

Campione di controllo (matrice bianca) negativo: un campione di cui è nota l'assenza ⁽¹⁾ della micotossina oggetto dello screening, ad esempio perché precedentemente accertata tramite un metodo di conferma dotato di sufficiente sensibilità. Qualora non sia possibile ottenere bianchi campione, il materiale avente il tenore più basso ottenibile può essere eventualmente utilizzato purché il tenore mantenga valida la conclusione secondo cui il metodo di screening è idoneo allo scopo.

Campione di controllo positivo: un campione in cui la concentrazione di micotossine è pari alla STC, come ad esempio un materiale di riferimento certificato o un materiale dal contenuto noto (ad esempio, impiegato in prove valutative), oppure sufficientemente caratterizzato da un metodo di conferma. In assenza di uno dei suddetti campioni si ricorre all'impiego di una miscela di campioni che presentano diversi livelli di contaminazione o di un campione addizionato preparato in laboratorio e sufficientemente caratterizzato, a condizione che si possa dimostrare l'avvenuta verifica del livello di contaminazione.

4.3.2.3. Procedura di validazione

La validazione è finalizzata a dimostrare l'idoneità allo scopo del metodo di screening. Ciò avviene mediante la determinazione del valore soglia, nonché del tasso di falsi negativi e falsi sospetti. Nei due parametri di cui sopra sono integrate caratteristiche di rendimento quali la sensibilità, la selettività e la precisione.

I metodi di screening possono essere validati mediante una validazione interlaboratorio o eseguita da un singolo laboratorio. Se si dispone già di dati di validazione interlaboratorio per una certa combinazione di micotossina/matrice/STC, è sufficiente la verifica del rendimento del metodo da parte di un laboratorio che lo applica.

4.3.2.3.1. Validazione iniziale eseguita da un singolo laboratorio

Micotossine:

La validazione è eseguita per ogni singola micotossina rientrante nell'ambito di applicazione. Nel caso di metodi bioanalitici che forniscono una risposta combinata per un certo gruppo di micotossine (ad esempio le aflatossine B₁, B₂, G₁ e G₂, o le fumonisine B₁ e B₂), si deve dimostrare l'applicabilità nonché indicare i limiti del test nell'ambito di applicazione del metodo. La cross-reattività indesiderata (ad esempio con il DON-3-glucoside o il 3-acetil-DON oppure il 15-acetil-DON per i metodi immunologici per il DON) non è ritenuta responsabile dell'aumento del tasso di falsi negativi per quanto riguarda le micotossine bersaglio ma può far aumentare il tasso di falsi sospetti. Tale aumento indesiderato sarà ridotto mediante un'analisi di conferma per identificare in modo univoco e quantificare le micotossine.

Matrici:

Occorre eseguire una validazione iniziale per ciascun prodotto o per ciascun gruppo di prodotti qualora il metodo sia notoriamente applicabile a più prodotti. In quest'ultimo caso si procede alla selezione all'interno del gruppo di un prodotto rappresentativo e pertinente (cfr. tabella A).

Insieme di campioni:

Il numero minimo di campioni differenti necessari per la validazione è costituito da 20 campioni di controllo negativi omogenei e da 20 campioni di controllo positivi omogenei contenenti micotossine alla STC e analizzati in condizioni di precisione intermedia (RSD_R) in 5 giorni diversi. Al fine di determinare in quale misura il metodo è in grado di distinguere le diverse concentrazioni di micotossine è facoltativamente possibile aggiungere ulteriori insiemi di 20 campioni contenenti tenori diversi di micotossine.

Concentrazione

Si deve eseguire una validazione per ogni STC destinata all'impiego nell'applicazione ordinaria.

4.3.2.3.2. Validazione iniziale mediante studi collaborativi

La validazione mediante studi collaborativi va eseguita in conformità ad un protocollo riconosciuto a livello internazionale per quanto riguarda gli studi collaborativi [ad esempio l'ISO 5725 1994 o il protocollo armonizzato internazionale dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC)] che prescrive l'inserimento di dati validi provenienti da almeno otto laboratori distinti. A parte ciò, l'unica differenza rispetto alle validazioni eseguite da un singolo laboratorio consiste nella possibilità di suddividere 20 o più campioni per prodotti/tenore in modo equo tra i laboratori partecipanti, a ciascuno dei quali è assegnato un minimo di due campioni.

⁽¹⁾ Sono considerati privi di analita i campioni nei quali la quantità è inferiore a 1/5 della STC. Laddove è possibile una quantificazione per mezzo di un metodo di conferma, si deve tener conto del tenore ai fini della valutazione di validazione.

4.3.2.4. Determinazione del valore soglia e del tasso di risultati falsi sospetti in campioni bianchi

Le risposte (relative) concernenti i campioni di controllo negativi e positivi sono impiegate come base per il calcolo dei parametri richiesti.

Metodi di screening la cui risposta è proporzionale alla concentrazione di micotossine

Per i metodi di screening con risposta proporzionale alla concentrazione di micotossine si applica la seguente formula:

$$\text{Soglia} = R_{STC} - \text{valore } t_{-0,05} * SD_{STC}$$

R_{STC} = risposta media dei campioni di controllo positivi (alla STC)

valore-t: valore t a una coda per un tasso di risultati falsi negativi del 5 % (cfr. tabella B)

SD_{STC} = deviazione standard Metodi di screening la cui risposta è inversamente proporzionale alla concentrazione di micotossine

Analogamente, per quanto concerne i metodi di screening la cui risposta è inversamente proporzionale alla concentrazione di micotossine, la soglia è calcolata con la seguente formula:

$$\text{Soglia} = R_{STC} + \text{valore } t_{0,05} * SD_{STC}$$

L'utilizzo di questo specifico valore t per il calcolo del valore soglia fa sì che il tasso di risultati falsi negativi sia automaticamente fissato al 5 %.

Valutazione dell'idoneità allo scopo

I risultati ottenuti dai campioni di controllo negativi sono impiegati nella stima del corrispondente tasso di risultati falsi sospetti. Il valore t è calcolato in base alla situazione in cui un campione di controllo negativo risulti al di sopra della soglia e pertanto venga erroneamente classificato come sospetto.

valore t = $(\text{soglia} - \text{media}_{\text{bianco}}) / SD_{\text{bianco}}$ per i metodi di screening con una risposta proporzionale alla concentrazione di micotossine,

oppure:

valore t = $(\text{media}_{\text{bianco}} - \text{soglia}) / SD_{\text{bianco}}$ per i metodi di screening con risposta inversamente proporzionale alla concentrazione di micotossine.

Dato il valore t ottenuto, basato sui gradi di libertà calcolati in base al numero di esperimenti, è possibile procedere al calcolo della probabilità di campioni falsi sospetti per una distribuzione a una coda (ad. esempio mediante la funzione "TDIST" nel foglio di calcolo) o alla sua estrazione da una tabella di distribuzione di t.

Il corrispondente valore di distribuzione di t a una coda indica il tasso di risultati falsi sospetti.

Questo concetto è descritto dettagliatamente in un esempio contenuto in Analytical and Bioanalytical Chemistry, DOI 10.1007/s00216-013-6922-1.

4.3.2.5. Estensione dell'ambito di applicazione del metodo

4.3.2.5.1. Estensione dell'ambito di applicazione ad altre micotossine

Quando nuove micotossine sono inserite nel campo di applicazione di un metodo di screening esistente, occorre eseguire una validazione completa finalizzata a dimostrare l'idoneità del metodo.

4.3.2.5.2. Estensione ad altri prodotti

Se il metodo di screening è notoriamente o presumibilmente applicabile ad altri prodotti, la validità per detti prodotti è soggetta a verifica. Se il nuovo prodotto appartiene ad un gruppo di prodotti (cfr. tabella A) per i quali è già stata eseguita una validazione iniziale, è sufficiente eseguire un'ulteriore validazione limitata, nella quale vengono analizzati in condizioni di precisione intermedia un minimo di 10 campioni di controllo negativi omogenei e di 10 campioni di controllo positivi omogenei (alla STC). Tutti i campioni di controllo positivi devono essere superiori al valore soglia. Qualora questo criterio non sia soddisfatto è necessaria una validazione completa.

4.3.2.6. Verifica dei metodi già validati mediante studi collaborativi

Nel caso di metodi di screening già validati con successo mediante una prova collaborativa interlaboratorio, si esegue la verifica del rendimento del metodo, nella quale vengono analizzati almeno 6 campioni di controllo negativi e 6 campioni di controllo positivi (alla STC). Tutti i campioni di controllo positivi devono essere superiori al valore soglia. Qualora questo criterio non sia soddisfatto, il laboratorio deve eseguire un'analisi delle cause d'origine al fine di individuare i motivi della non conformità alle specifiche, a differenza di quanto rilevato nell'ambito dello studio collaborativo. Solo dopo aver adottato azioni correttive, il laboratorio può eseguire una nuova verifica in ambito interno del rendimento del metodo. Qualora il laboratorio non sia in grado di verificare i risultati della prova interlaboratorio, esso dovrà stabilire una propria soglia mediante una validazione completa eseguita da un singolo laboratorio.

4.3.2.7. Metodo di verifica continua/metodo di validazione in corso

Dopo la validazione iniziale si procede all'acquisizione di ulteriori dati di validazione includendo almeno due campioni di controllo positivi in ciascuna partita di campioni esaminati. Un campione di controllo positivo è un campione noto (ad esempio un campione utilizzato nella validazione iniziale) mentre l'altro è un prodotto diverso appartenente allo stesso gruppo di prodotti (in caso di analisi di un solo prodotto è invece utilizzato un campione diverso dello stesso prodotto). L'impiego di un campione di controllo negativo è facoltativo. I risultati ottenuti dall'analisi dei due campioni di controllo positivi sono aggiunti all'insieme di validazione esistente.

Almeno una volta all'anno viene eseguita la ridefinizione del valore soglia e una nuova valutazione del metodo. Il metodo di verifica continua ha diverse finalità:

- controllare la qualità del gruppo di campioni esaminati;
- fornire informazioni sulla robustezza del metodo alle condizioni presenti nel laboratorio dove questo è applicato;
- giustificare l'applicabilità del metodo a diversi prodotti;
- consentire l'adeguamento dei valori di soglia in caso di deviazioni graduali nel corso del tempo.

4.3.2.8. Rapporto di validazione

Il rapporto di validazione contiene:

- una dichiarazione relativa alla STC;
- una dichiarazione relativa al valore soglia ottenuto;

Nota: Il valore soglia deve possedere un numero di cifre significative pari a quello della STC. I valori numerici impiegati nel calcolo del valore soglia devono possedere almeno una cifra significativa in più rispetto alla STC.

- una dichiarazione sul tasso di falsi sospetti calcolato;
- una dichiarazione sulle modalità di determinazione del tasso di falsi sospetti.

Nota: La dichiarazione sul tasso di falsi sospetti calcolato indica se il metodo è idoneo allo scopo poiché specifica il numero di campioni bianchi (o a basso livello di contaminazione) che saranno sottoposti a verifica.

Tabella A

Gruppi di prodotti da impiegare per la validazione dei metodi di screening

Gruppi di prodotti	Categorie di prodotti	Prodotti tipicamente rappresentativi inclusi nella categoria
Ad elevato contenuto d'acqua	Succhi di frutta	Succo di mela, succo d'uva
	Bevande alcoliche	Vino, birra, sidro
	Radici e tuberi	Zenzero fresco
	Purea a base di frutta o cereali	Purè destinati a lattanti e prima infanzia

Gruppi di prodotti	Categorie di prodotti	Prodotti tipicamente rappresentativi inclusi nella categoria
Ad elevato contenuto di olii	Frutta a guscio	Noci, nocciole, castagne
	Semi oleosi e prodotti derivati	Colza, girasole, semi di cotone, semi di soia, arachidi, sesamo ecc.
	Frutti oleosi e prodotti derivati	Oli e paste (per esempio burro di arachidi, tahina)
Ad elevato contenuto di amido e/o proteine e a scarso contenuto di acqua e lipidi	Chicchi di cereale e prodotti derivati	Frumento, segale, orzo, grano-turco, riso, avena. Pane integrale, pane bianco, crackers, cereali per la colazione, pasta
	Prodotti dietetici	Polveri essiccate per la preparazione degli alimenti per lattanti e prima infanzia
Ad elevato contenuto acido e idrico (*)	Agrumi	
“Prodotti difficili o unici” (**)		Semi di cacao e prodotti derivati, copra e prodotti derivati, caffè, tè, Spezie, liquirizia
Ad elevato contenuto di zuccheri e a scarso contenuto d'acqua	Frutta essiccata	Fichi, uva passa, uva di Corinto, uva sultanina
Latte e prodotti lattiero-caseari	Latte	Latte di vacca, capra e bufala
	Formaggio	Formaggio bovino e caprino
	Latticini (ad esempio, latte in polvere)	Yogurt, panna

(*) In caso di impiego di un tampone per la stabilizzazione delle variazioni del pH in fase di estrazione, questo gruppo di prodotti può essere assimilato in un unico gruppo di prodotti denominato “Ad elevato contenuto d'acqua”.

(**) I “prodotti difficili o unici” vanno unicamente sottoposti a validazione completa nel caso in cui siano frequentemente analizzati. Se sono unicamente analizzati occasionalmente, la validazione può essere limitata al solo controllo dei valori di notifica mediante l'impiego di estratti di bianchi addizionati.

Tabella B

Valore t a una coda per un tasso di falsi negativi del 5 %

Gradi di libertà	Numero delle repliche	Valore t (5 %)
10	11	1,812
11	12	1,796
12	13	1,782
13	14	1,771
14	15	1,761
15	16	1,753
16	17	1,746
17	18	1,74
18	19	1,734

Gradi di libertà	Numero delle repliche	Valore t (5 %)
19	20	1,729
20	21	1,725
21	22	1,721
22	23	1,717
23	24	1,714
24	25	1,711
25	26	1,708
26	27	1,706
27	28	1,703
28	29	1,701
29	30	1,699
30	31	1,697
40	41	1,684
60	61	1,671
120	121	1,658
∞	∞	1,645

4.3.3. *Prescrizioni relative ai metodi di screening qualitativi (metodi che non forniscono valori numerici)*

L'elaborazione di orientamenti per la validazione di metodi di test binari è attualmente all'esame di vari organismi di normalizzazione (ad esempio, AOAC e ISO). L'AOAC ha di recente redatto un documento di orientamento in materia. Tale documento può essere considerato come l'attuale "stato dell'arte" in questo campo. I metodi che forniscono risultati binari (ad esempio l'esame visivo dei test dip-stick) devono essere validati conformemente a detto orientamento.

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf

4.4. **Stima dell'incertezza di misura, calcolo del tasso di recupero e comunicazione dei risultati ⁽¹⁾**

4.4.1. *Metodi di conferma*

Il risultato analitico deve essere indicato come segue:

- con correzione per il recupero, il cui livello va indicato. La correzione per il recupero non è necessaria se il tasso di recupero è compreso tra il 90 e il 110 %;
- nella forma "x +/- U", dove x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 il cui livello di confidenza è pari al 95 % circa.

Per gli alimenti di origine animale è possibile tenere conto dell'incertezza di misura anche stabilendo il limite di decisione (CC_a) conformemente della decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽²⁾ (punto 3.1.2.5 dell'allegato I — il caso di sostanze per le quali è stabilito un limite consentito).

Qualora il risultato fornito dall'analisi sia molto inferiore (> 50 %) al tenore massimo o molto superiore al tenore massimo (ossia 5 volte superiore il tenore massimo) e a condizione che si rispettino le opportune procedure in materia di qualità e che l'analisi serva unicamente a verificare la conformità alle norme giuridiche pertinenti, il risultato analitico può tuttavia essere riportato senza correzioni per il recupero e, in questi casi, è possibile omettere il tasso di recupero e l'incertezza di misura.

⁽¹⁾ Per maggiori dettagli sulle procedure relative alla stima dell'incertezza di misura e alla valutazione del tasso di recupero si rinvia alla relazione "Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation" — http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf.

⁽²⁾ Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).

Le presenti norme di interpretazione del risultato analitico ai fini dell'accettazione o del rifiuto della partita si applicano al risultato analitico ottenuto dal campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio si applica la normativa nazionale.

4.4.2. *Metodi di screening*

Il risultato dello screening va espresso come conforme o sospetto non conforme.

“Sospetto non conforme”: il campione supera il valore di soglia e può contenere una micotossina a un tenore più alto rispetto alla STC. In caso di risultato sospetto è avviata un'analisi di conferma per identificare in modo univoco e quantificare le micotossine.

“Conforme”: il contenuto di micotossine nel campione è inferiore alla STC a un grado di certezza del 95 % (cioè, vi è il 5 % di probabilità che i campioni siano erroneamente classificati come negativi). Il risultato analitico è espresso come “inferiore al valore della STC” con riferimento al valore di STC specificato.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2014 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2014****che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2014 alcuni quantitativi riportati nel 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) I regolamenti (UE) n. 1262/2012 ⁽²⁾, (UE) n. 1088/2012 ⁽³⁾, (UE) n. 1261/2012 ⁽⁴⁾, (UE) n. 39/2013 ⁽⁵⁾ e (UE) n. 40/2013 ⁽⁶⁾ del Consiglio stabiliscono, per il 2013, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 1180/2013 ⁽⁷⁾, (UE) n. 24/2014 ⁽⁸⁾ e (UE) n. 43/2014 ⁽⁹⁾ stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2014.
- (4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2013, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti ai contingenti relativi al 2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2014 nei regolamenti (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 1180/2013, (UE) n. 24/2014 e (UE) n. 43/2014 sono maggiorati come indicato in allegato.

⁽¹⁾ GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GUL 323 del 22.11.2012, pag. 2).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 19).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GUL 23 del 25.1.2013, pag. 1).⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GUL 23 del 25.1.2013, pag. 54).⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GUL 313 del 22.11.2013, pag. 4).⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 9 del 14.1.2014, pag. 4).⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	1 702,800	1 127,900	134,600	74,14 %	170,280
BE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	343,800	136,800	0	39,79 %	34,380
BE	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	259,500	238,000	0	91,71 %	21,500
BE	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	20,800	12,900	0	62,02 %	2,080
BE	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIc	67,100	52,200	0	77,79 %	6,710
BE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	513,700	202,000	0	39,32 %	51,370
BE	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	37,900	6,200	0	16,36 %	3,790
BE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	85,400	78,400	0	91,80 %	7,000
BE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	0,700	0	0	0 %	0,070
BE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	2,800	0	0	0 %	0,280
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	38,200	31,200	0	81,68 %	3,820
BE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	97,300	12,000	0	12,33 %	9,730
BE	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	13,000	7,600	0	58,46 %	1,300
BE	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	578,100	520,200	0	89,98 %	57,810
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6,900	0,400	0	5,80 %	0,690
BE	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	25,000	18,200	0	72,80 %	2,500
BE	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	15,400	14,800	0	96,10 %	0,600

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	77,400	52,100	0	67,31 %	7,740
BE	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	79,100	61,600	0	77,88 %	7,910
BE	NEP/07.	Scampo	VII	16,200	13,600	0	83,95 %	1,620
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 034,800	286,800	0	27,72 %	103,480
BE	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE	5,600	0,400	0	7,14 %	0,560
BE	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	220,300	144,100	0	65,41 %	22,030
BE	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIc e VIIE	1 556,300	1 391,100	0	89,39 %	155,630
BE	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	1,200	0	0	0 %	0,120
BE	SOL/07D.	Sogliola	VIIc	1 771,900	953,000	0	53,78 %	177,190
BE	SOL/07E.	Sogliola	VIE	34,600	29,500	0	85,26 %	3,460
BE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	1 339,800	697,300	0	52,05 %	133,980
BE	SOL/7FG.	Sogliola	VIIe e VIIg	860,200	787,600	0	91,56 %	72,600
BE	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	36,900	4,500	0	12,20 %	3,690
BE	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	331,800	311,900	0	94,00 %	19,900
BE	WHG/07A.	Merlano	VIIa	4,500	2,300	0	51,11 %	0,450
BE	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	390,600	319,800	0	81,87 %	39,060
DE	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	353,900	310,413	0	87,71 %	35,390
DE	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	369,600	248,831	0	67,32 %	36,960

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	27,300	0	0	0 %	2,730
DE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	11,200	0	0	0 %	1,120
DE	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	432,600	416,765	0	96,34 %	15,835
DE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	5,000	0	0	0 %	0,500
DE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	57,500	0	0	0 %	5,750
DE	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	1,200	0,481	0	40,08 %	0,120
DE	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	4 711,350	0	540,701	11,48 %	471,135
DE	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	9,900	0	0	0 %	0,990
DE	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	11,000	0	0	0 %	1,100
DE	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	8,000	0	0	0 %	0,800
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	700,990	233,909	436,130	95,58 %	30,951
DE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	1,800	0	0	0 %	0,180
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	4,000	0	0	0 %	0,400
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	4 431,130	2 321,619	1 922,228	95,77 %	187,283
DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	1 416,000	0	1 415,315	99,95 %	0,685
DE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	4 481,680	4 032,643	0	89,98 %	448,168
DE	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	501,970	450,217	0	89,69 %	50,197
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	171,250	92,375	0	53,94 %	17,125

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	27 659,260	24 834,294	49,803	89,97 %	2 765,926
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	5,600	1,071	0	19,13 %	0,56
DE	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	104,160	45,061	0	43,26 %	10,416
DE	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,900	0,663	0	7,45 %	0,890
DE	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	4,150	0,410	0	9,88 %	0,415
DE	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	93,070	2,589	0	2,78 %	9,307
DE	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	871,140	836,766	0	96,05 %	34,374
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	531,650	419,588	0	78,92 %	53,165
DE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	12,500	3,139	0	25,11 %	1,250
DE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	85,270	0	0	0 %	8,527
DE	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	8,500	0	0	0 %	0,850
DE	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	41,000	0	0	0 %	4,100
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	658,500	560,818	0	85,17 %	65,850
DE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	22,400	8,892	0	39,70 %	2,240
DE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	10 322,000	0	10 315,365	99,94 %	6,635
DE	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	20,800	1,817	0	8,74 %	2,080
DE	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	4,700	0,297	0	6,32 %	0,470

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 (1) (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,700	0,018	0	0,23 %	0,770
DE	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	3,000	0	0	0 %	0,300
DE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	12 618,360	11 341,048	37,671	90,18 %	1 239,641
DE	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	2,000	0	0	0 %	0,200
DK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	756,580	196,140	0	25,92 %	75,658
DK	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	1 017,300	317,760	0	31,24 %	101,730
DK	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	422,500	124,850	0	29,55 %	42,250
DK	COD/03AS.	Merluzzo bianco	Kattegat	71,700	56,730	0	79,12 %	7,170
DK	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	15 204,390	0	5 869,290	38,60 %	1 520,439
DK	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	13,200	0	0	0 %	1,320
DK	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	1 470,160	1 282,900	0	87,26 %	147,016
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	17 184,200	16 880,370	0	98,23 %	303,830
DK	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	2 204,000	0	2 197,030	99,68 %	6,970
DK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	247,500	208,370	0	84,19 %	24,750
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 351,570	870,060	0	64,37 %	135,157
DK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	816,800	210,910	0	25,82 %	81,680
DK	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	7 868,710	6 681,950	43,700	85,47 %	786,871

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	21,100	19,180	0	90,90 %	1,920
DK	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	204,330	83,180	0	40,71 %	20,433
DK	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,900	0	0	0 %	0,890
DK	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	63,310	56,380	0	89,05 %	6,331
DK	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	5,600	0	0	0 %	0,560
DK	MAC/2A4A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	11 413,440	0	11 413,080	100,00 %	0,360
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 035,110	250,970	0	24,25 %	103,511
DK	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	4 298,680	2 646,290	0	61,56 %	429,868
DK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 530,600	163,460	0	6,46 %	253,060
DK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	692,100	497,230	0	71,84 %	69,210
DK	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	528,900	246,150	0	46,54 %	52,890
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	27 569,000	0	27 113,080	98,35 %	455,920
DK	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	69,900	4,830	0	6,91 %	6,990
DK	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16,300	0,820	0	5,03 %	1,630
DK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	3 417,510	2 165,250	14,710	63,79 %	341,751
EE	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	1 633,670	0	248,622	15,22 %	163,367
EE	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	12 332,440	11 898,247	0	96,48 %	434,193
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	10 142,000	0	10 042,332	99,02 %	99,668

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
EE	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	63,000	0	0	0 %	6,300
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	29 810,000	0	29 805,065	99,98 %	4,935
ES	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	2 971,400	2 868,090	0	96,52 %	103,310
ES	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	1 070,400	1 019,850	0	95,28 %	50,550
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 121,690	1 816,280	0	85,61 %	212,169
ES	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	588,220	568,360	19,830	99,99 %	0,030
ES	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	13,200	0,110	0	0,83 %	1,320
ES	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	3,300	0	0	0 %	0,330
ES	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	12 446,040	11 941,040	0	95,94 %	505,000
ES	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	8 631,140	6 619,750	1 709,730	96,50 %	301,660
ES	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	9 882,200	7 099,500	0	71,84 %	988,220
ES	JAX/08C.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc	23 628,510	18 787,770	0	79,51 %	2 362,851
ES	JAX/09.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	IX	10 840,780	10 127,150	0	93,42 %	713,630
ES	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	7 075,130	5 880,240	0	83,11 %	707,513
ES	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	5 437,900	4 539,310	0	83,48 %	543,790
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	427,400	212,710	0	49,77 %	42,740

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe	685,100	581,130	0	84,82 %	68,510
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 158,770	735,070	0	63,44 %	115,877
ES	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 456,700	1 621,160	0	65,99 %	245,670
ES	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	20 223,800	15 444,990	620,400	79,44 %	2 022,380
ES	NEP/07.	Scampo	VII	1 498,480	76,510	132,180	13,93 %	149,848
ES	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	68,700	21,950	0	31,95 %	6,870
ES	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	37,200	0,060	0	0,16 %	3,720
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe	131,200	0,570	0	0,43 %	13,120
ES	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	36,850	31,340	0	85,05 %	3,685
ES	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	23,000	21,190	0	92,13 %	1,810
ES	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	111,060	110,900	0	99,86 %	0,160
ES	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	3 650,020	2 417,700	202,060	71,77 %	365,002
ES	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	682,500	111,530	52,720	24,07 %	68,250
ES	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	10,000	0,510	0	5,10 %	1,000
ES	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	118,230	118,170	0	99,95 %	0,060
ES	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d, VIIIe, XII e XIV	1 587,170	74,530	0	4,70 %	158,717
ES	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	21 487,890	14 538,070	0	67,66 %	2 148,789
ES	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,100	0	0	0 %	0,110

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	11,200	4,190	0	37,41 %	1,120
FI	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	1 250,090	0	434,391	34,75 %	125,009
FI	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	105 843,500	0	103 546,210	97,83 %	2 297,290
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	19 556,000	0	18 052,464	92,31 %	1 503,536
FI	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	11 442,000	0	11 074,842	96,79 %	367,158
FR	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	31,200	19,300	0	61,86 %	3,120
FR	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	17 267,500	14 859,400	0	86,05 %	1 726,750
FR	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	70,200	17,600	0	25,07 %	7,020
FR	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe	7 397,600	6 154,300	0	83,19 %	739,760
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	49,500	38,400	0	77,58 %	4,950
FR	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,900	0,200	0	2,25 %	0,890
FR	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	7,800	1,800	0	23,08 %	0,780
FR	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	7,800	0	0	0 %	0,780
FR	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	2 239,640	1 694,000	0	75,64 %	223,964
FR	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	2 887,090	2 167,100	0	75,06 %	288,709
FR	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	31,900	7,400	0	23,20 %	3,190
FR	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	11,600	0,500	0	4,31 %	1,160
FR	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIId	1 414,400	642,300	0	45,41 %	141,440

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 (1) (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	8 182,100	4 016,200	0	49,09 %	818,210
FR	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	10,000	0	0	0 %	1,000
FR	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	10,000	0,600	0	6,00 %	1,000
FR	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	727,000	438,100	17,300	62,64 %	72,700
FR	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	16,000	10,100	0	63,13 %	1,600
FR	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	598,400	305,600	0	51,07 %	59,840
FR	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	95,900	0,700	0	0,73 %	9,590
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	256,700	179,000	0	69,73 %	25,670
FR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	103,100	51,700	0	50,15 %	10,310
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	149,800	0	0	0 %	14,980
FR	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	8 878,000	8 778,600	0	98,88 %	99,400
FR	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	590,200	586,600	0	99,39 %	3,600
FR	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	1 200,400	0,900	0	0,07 %	120,040
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 032,750	800,800	0	77,54 %	103,275
FR	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	17 925,400	16 129,600	0	89,98 %	1 792,540
FR	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	18 839,000	13 633,600	0	72,37 %	1 883,900
FR	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	951,700	368,700	0	38,74 %	95,170

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	JAX/08C.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc	411,100	9,800	0	2,38 %	41,110
FR	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	12 410,200	6 461,500	300	54,48 %	1 241,020
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	6 633,800	3 679,500	0	55,47 %	663,380
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	35,200	6,800	0	19,32 %	3,520
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 665,600	95,600	0	5,74 %	166,560
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe	1 194,700	849,700	0	71,12 %	119,470
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	62,100	12,900	0	20,77 %	6,210
FR	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	133,900	103,800	0	77,52 %	13,390
FR	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,900	7,400	0	83,15 %	0,890
FR	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 678,200	2 215,400	0	82,72 %	267,820
FR	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	1 725,200	1 341,900	0	77,78 %	172,520
FR	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	16 821,900	13 367,400	1 322,300	87,32 %	1 682,190
FR	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 037,100	221,300	642,700	83,31 %	103,710
FR	NEP/07.	Scampo	VII	5 725,600	671,800	0	11,73 %	572,560
FR	NEP/08C.	Scampo	VIIIc	14,600	0,500	0	3,42 %	1,460

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	30,800	0	0	0 %	3,080
FR	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	147,700	0	0	0 %	14,770
FR	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	4 195,500	2 430,900	0	57,94 %	419,550
FR	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	20,000	0,300	0	1,50 %	2,000
FR	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIIc e VIIe	3 152,400	2 358,200	0	74,81 %	315,240
FR	PLE/7HJK.	Passera di mare	VIIIh, VIIj e VIIIk	50,300	48,600	0	96,62 %	1,700
FR	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	4 794,000	3 805,600	0	79,38 %	479,400
FR	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	4 038,720	993,700	0	24,60 %	403,872
FR	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	133,900	0,200	0	0,15 %	13,390
FR	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	78,500	51,200	0	65,22 %	7,850
FR	SOL/07D.	Sogliola	VIIIc	3 505,600	2 864,500	0	81,71 %	350,560
FR	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	354,100	321,100	0	90,68 %	33,000
FR	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	947,100	680,100	0	71,81 %	94,710
FR	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	63,500	48,800	0	76,85 %	6,350
FR	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIIh, VIIj e VIIIk	106,800	76,000	0	71,16 %	10,680
FR	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	4 120,400	3 879,200	0	94,15 %	241,200
FR	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	47,700	10,900	0	22,85 %	4,770
FR	USK/1214EI	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV	7,700	6,900	0	89,61 %	0,770
FR	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	625,040	228,200	0	36,51 %	62,504

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	8 319,000	7 181,600	0	86,33 %	831,900
FR	WHG/07A.	Merlano	VIIa	3,300	0,600	0	18,18 %	0,330
FR	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	39,000	1,400	0	3,59 %	3,900
FR	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	15 078,900	6 997,700	0	46,41 %	1 507,890
IE	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	1,100	0	0	0 %	0,110
IE	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	3 523,950	3 172,717	0	90,03 %	351,233
IE	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	7,800	0	0	0 %	0,780
IE	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	338,800	0	0	0 %	33,880
IE	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	0,500	0,480	0	96,00 %	0,020
IE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	0,100	0	0	0 %	0,010
IE	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	175,100	159,692	0	91,20 %	15,408
IE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 612,010	1 452,085	0	90,08 %	159,925
IE	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	26,700	17,567	0	65,79 %	2,670
IE	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	541,640	491,903	0	90,82 %	49,737
IE	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	777,260	746,274	0	96,01 %	30,986
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	105,400	105,358	0	99,96 %	0,042
IE	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	2,500	0	0	0 %	0,250

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	3 755,230	0	3 593,584	95,70 %	161,646
IE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	3 739,510	3 025,655	0	80,91 %	373,951
IE	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	16 643,450	14 790,997	0	88,87 %	1 664,345
IE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 972,160	1 772,351	0	89,87 %	197,216
IE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	41 195,510	37 398,143	0	90,78 %	3 797,367
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 386,900	3 053,295	0	90,15 %	333,605
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	487,300	384,113	0	78,82 %	48,730
IE	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	692,520	619,345	0	89,43 %	69,252
IE	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	57 443,250	43 079,934	13 523,407	98,54 %	839,909
IE	NEP/*07U16	Scampo	VII (Porcupine Bank — Unità 16)	771,400	654,000	0	84,78 %	77,140
IE	NEP/07.	Scampo	VII	9 352,420	7 762,505	654,000	89,99 %	935,242
IE	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	247,100	6,106	0	2,47 %	24,710
IE	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	1 047,800	102,697	0	9,80 %	104,780
IE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	465,000	312,944	0	67,30 %	46,500
IE	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	27,700	0	0	0 %	2,770

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	5,700	0	0	0 %	0,570
IE	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	170,400	85,414	0	50,13 %	17,040
IE	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	14,300	1,865	0	13,04 %	1,430
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	14 671,780	13 205,392	0	90,01 %	1 466,388
IE	WHG/07A.	Merlano	VIIa	47,910	44,360	0	92,59 %	3,550
IE	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	92,370	72,363	0	78,34 %	9,237
IE	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	7 668,960	6 902,221	0	90,00 %	766,739
LT	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	4 353,400	0	1 743,276	40,04 %	435,340
LT	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	2 663,000	0	2 478,427	93,07 %	184,573
LT	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	10 355,000	0	10 353,744	99,99 %	1,256
LV	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	6 283,000	0	2 441,400	38,86 %	628,300
LV	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	18 463,000	18 462,300	0	100 %	0,700
NL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	15,200	0,501	0	3,30 %	1,520
NL	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	274,100	23,815	0	8,69 %	27,410
NL	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	20,700	0	0	0 %	2,070
NL	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	46,900	0	0	0 %	4,690
NL	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	3 147,100	1 430,210	0	45,45 %	314,710
NL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	1,000	0	0	0 %	0,100

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	46,030	36,978	0	80,33 %	4,603
NL	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2,600	0,922	0	35,46 %	0,260
NL	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	149,000	0	0	0 %	14,900
NL	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	0,200	0	0	0 %	0,020
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	184,790	169,231	0	91,58 %	15,559
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	23,000	21,136	0	91,90 %	1,864
NL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	5 479,850	5 425,883	10,620	99,21 %	43,347
NL	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	2 370,260	2 130,949	0	89,90 %	237,026
NL	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	865,370	314,834	0	36,38 %	86,537
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	81,020	42,102	0	51,96 %	8,102
NL	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	238,150	76,346	1,177	32,55 %	23,815
NL	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId	24,800	0	6,700	27,02 %	2,480
NL	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	64 263,580	52 455,973	2450,424	85,44 %	6 426,358
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	27,600	15,124	0	54,80 %	2,760
NL	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	5,600	0	0	0 %	0,560
NL	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	0,300	0,100	0	33,33 %	0,030

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 (1) (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	1 488,500	741,559	598,041	90,00 %	148,900
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	19 082,230	13 711,312	3 462,695	90,00 %	1 908,223
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 219,270	862,899	0	70,77 %	121,927
NL	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	18,000	0	0	0 %	1,800
NL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	0,100	0	0	0 %	0,010
NL	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	41,900	0	0	0 %	4,190
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	11 127,000	9 910,051	0	89,06 %	1 112,700
NL	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	18,900	0	0	0 %	1,890
NL	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	59,040	0	0	0 %	5,904
NL	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	57 308,710	51 536,926	16,221	89,96 %	5 730,871
NL	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIE, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	972,250	736,710	0	75,77 %	97,225
PL	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	38,500	0	0	0 %	3,850
PL	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	19 438,400	0	11 794,652	60,68 %	1 943,840
PT	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	3 784,690	2 484,400	0	65,64 %	378,469
PT	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	40,000	6,400	0	16,00 %	4,000
PT	HKE/8C3411	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	4 624,560	3 191,100	0	69,00 %	462,456

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
PT	JAX/08C.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc	2 281,270	1 778,700	0	77,97 %	228,127
PT	JAX/09.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	IX	22 413,800	20 088,700	0	89,63 %	2 241,380
PT	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	106,200	81,300	0	76,55 %	10,620
PT	NEP/9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	204,500	202,200	0	98,88 %	2,300
PT	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	184,200	109,800	0	59,61 %	18,420
PT	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	1 128,000	571,700	0	50,68 %	112,800
SE	COD/3DX32.	Merluzzo bianco	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32	16 032,100	0	5 287,710	32,98 %	1 603,210
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	28,500	17,570	0	61,65 %	2,850
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	57,340	50,550	0	88,16 %	5,734
SE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	11 892,500	0	10 937,740	91,97 %	954,760
SE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	29 272,000	0	28 830,000	98,49 %	442,000
SE	HKE/3A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	178,400	27,060	0	15,17 %	17,840
SE	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIII d e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	677,300	0	0	0 %	67,730
SE	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	11,100	0,240	0	2,16 %	1,110
SE	LIN/3A/BCD	Molva	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd	27,300	11,700	0	42,86 %	2,730
SE	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	2 941,540	2 101,050	829,280	99,62 %	11,210

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
SE	NEP/3A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 538,400	1 124,740	0	73,11 %	153,840
SE	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	101,300	0	0	0 %	10,130
SE	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	57,340	54,250	0	94,61 %	3,090
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	50 490,000	0	50 489,430	100,00 %	0,570
SE	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	6,600	0	0	0 %	0,660
SE	USK/3A/BCD	Brosmio	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	7,700	1,030	0	13,38 %	0,770
SE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	29,710	26,710	0	89,90 %	2,971
UK	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	11,100	1,400	0	12,61 %	1,110
UK	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	6 533,860	6 152,200	197,500	97,18 %	184,160
UK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	7 893,800	4 778,900	314,100	64,52 %	789,380
UK	ARU/1/2.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	43,600	0	0	0 %	4,360
UK	ARU/34-C	Argentina	Acque dell'Unione delle zone III e IV	17,900	0	0	0 %	1,790
UK	ARU/567.	Argentina	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	45,700	0	0	0 %	4,570
UK	BLI/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	253,560	203,600	0	80,30 %	25,356
UK	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	76,860	56,900	0	74,03 %	7,686
UK	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	120,400	107,400	0	89,20 %	12,040
UK	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	179,150	99,800	0	55,71 %	17,915

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	883,500	548,100	0	62,04 %	88,350
UK	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	10,000	0	0	0 %	1,000
UK	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	14,500	2,100	0	14,48 %	1,450
UK	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	679,100	251,300	0	37,00 %	67,910
UK	GHL/2A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	535,000	344,500	0	64,39 %	53,500
UK	HAD/07A.	Eglefino	VIIa	615,000	154,400	0	25,11 %	61,500
UK	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	33 209,290	29 446,500	3 498,100	99,20 %	264,690
UK	HAD/5BC6A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	3 926,500	3 875,900	0	98,71 %	50,600
UK	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	1 097,800	595,400	0	54,24 %	109,780
UK	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	5 012,700	5 000,200	0	99,75 %	12,500
UK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	16 314,850	15 734,300	0	96,44 %	580,550
UK	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	23,800	1,200	0	5,04 %	2,380
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 838,900	1 658,000	0	90,16 %	180,900
UK	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	6 527,800	5 224,300	86,300	81,35 %	652,780
UK	JAX/2A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIA, VIIIB, VIIID e VIIIE; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	7 909,400	6 788,600	0	85,83 %	790,940
UK	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 212,050	3 055,400	0	95,12 %	156,650

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 043,600	1 686,900	0	82,55 %	204,360
UK	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 179,300	527,400	0	44,72 %	117,930
UK	LIN/04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	2 172,400	2 069,100	0	95,24 %	103,300
UK	LIN/1/2.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II	8,900	0,800	0	8,99 %	0,890
UK	LIN/6X14.	Molva	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	2 872,800	2 365,700	0	82,35 %	287,280
UK	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	1 364,600	795,400	546,700	98,35 %	22,500
UK	NEP/07.	Scampo	VII	7 740,000	6 872,000	118,200	90,31 %	749,800
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	15 949,850	8 423,600	0	52,81 %	1 594,985
UK	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb	17 698,500	12 826,800	0	72,47 %	1 769,850
UK	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	519,600	90,000	0	17,32 %	51,960
UK	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	1 822,400	1 680,400	0	92,21 %	142,000
UK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	4 485,830	3 647,500	0	81,31 %	448,583
UK	PRA/2AC4-C	Gamberello boreale	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	730,700	0,200	0	0,03 %	73,070
UK	RNG/5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	192,900	6,000	0	3,11 %	19,290
UK	RNG/8X14-	Granatiere	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	11,400	0	0	0 %	1,140
UK	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	10,100	0	0	0 %	1,010

Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2013 ⁽¹⁾ (in tonnellate)	Catture 2013 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali 2013 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	5,400	0,400	0	7,41 %	0,540
UK	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 233,200	604,900	0	49,05 %	123,320
UK	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	581,300	536,900	0	92,36 %	44,400
UK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	976,200	857,800	0	87,87 %	97,620
UK	SOL/7HJK.	Sogliola	VIIh, VIIj e VIIk	74,800	46,600	0	62,30 %	7,480
UK	USK/04-C.	Brosmio	Acque dell'Unione della zona IV	105,300	74,600	0	70,85 %	10,530
UK	USK/567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	264,760	77,800	0	29,39 %	26,476
UK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	14 939,800	13 498,600	0	90,35 %	1 441,200
UK	WHG/07A.	Merlano	VIIa	31,700	20,200	0	63,72 %	3,170
UK	WHG/56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	164,100	118,500	0	72,21 %	16,410
UK	WHG/7X7A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	2 095,000	1 379,600	0	65,85 %	209,500

⁽¹⁾ Contingenti assegnati ad uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, dopo avere considerato gli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), i trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e/o la riassegnazione e la detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 521/2014 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	41,3
	MK	84,5
	TR	65,9
	ZZ	63,9
0707 00 05	AL	41,5
	MK	41,5
	TR	125,0
	ZZ	69,3
0709 93 10	TR	113,0
	ZZ	113,0
0805 10 20	EG	44,1
	IL	74,1
	MA	40,7
	TN	68,6
	TR	53,3
	ZZ	56,2
	ZZ	56,2
0805 50 10	TR	85,1
	ZZ	85,1
0808 10 80	AR	100,1
	BR	88,0
	CL	102,6
	CN	127,0
	MK	32,3
	NZ	135,5
	US	190,9
	UY	78,1
	ZA	98,2
	ZZ	105,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE EUTM MALI/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 maggio 2014

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

(2014/285/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.
- (2) A seguito della raccomandazione del comandante della missione dell'UE e del parere del Comitato militare dell'Unione europea relativi al contributo della Georgia, della Repubblica di Moldova e del Montenegro, i contributi dei suddetti paesi dovrebbero essere accettati.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono accettati e considerati significativi i contributi della Georgia, della Repubblica di Moldova e del Montenegro alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).
2. La Georgia, la Repubblica di Moldova e il Montenegro sono esentati dai contributi finanziari al bilancio di EUTM Mali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2014****relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/286/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE dispone che la Commissione sostenga gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee (nel seguito «reti») tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, in particolare nel settore delle malattie rare ⁽²⁾. A tal fine la Commissione adotta un elenco di specifici criteri e condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee nonché le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire in qualità di membro (nel seguito «membro»). Le reti di riferimento europee dovrebbero migliorare l'accesso alla diagnosi e alle terapie e l'erogazione di un'assistenza sanitaria di qualità a tutti i pazienti le cui patologie richiedono una concentrazione particolare di risorse o di competenze; esse potrebbero fungere anche da punti nevralgici per la formazione e la ricerca in campo medico, la diffusione delle informazioni e la valutazione, in particolare nel caso delle malattie rare.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, ogni rete è tenuta a selezionare almeno tre degli obiettivi definiti nell'elenco di cui al medesimo articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE e a dimostrare di disporre delle competenze necessarie per perseguirli in modo efficace. Le reti sono inoltre tenute a realizzare i compiti o a presentare le caratteristiche di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a vi), della direttiva 2011/24/UE. La presente decisione stabilisce l'elenco di specifici criteri e condizioni atte a garantire che le reti realizzino tali compiti. I criteri e le condizioni in questione dovrebbero costituire la base per l'istituzione e la valutazione delle reti.
- (3) Tra i criteri e le condizioni necessari per consentire alle reti di perseguire gli obiettivi applicabili di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, la decisione definisce un elenco di criteri relativi alla gestione e al coordinamento delle reti che dovrebbero garantirne il funzionamento trasparente ed efficace. Sebbene alle reti debba essere consentito di adottare differenti modelli organizzativi, è opportuno prevedere che tutte designino uno dei propri membri quale membro coordinatore. Il membro coordinatore nomina un soggetto che agisce in qualità di coordinatore della rete (nel seguito «coordinatore»). Le reti dovrebbero essere rette da un consiglio di amministrazione della rete (nel seguito «consiglio») composto da rappresentanti di ciascun membro della rete. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere responsabile dell'elaborazione e dell'adozione del regolamento interno, dei piani di lavoro e dei rapporti di valutazione, nonché di ogni altro documento relativo alle attività della rete. Il coordinatore, assistito dal consiglio, dovrebbe sostenere e agevolare il coordinamento interno alla rete e con altri prestatori di assistenza sanitaria.
- (4) L'erogazione di assistenza sanitaria altamente specializzata, uno dei criteri che le reti devono soddisfare, dovrebbe basarsi su servizi sanitari di qualità, accessibili ed economicamente efficienti; essa richiede equipe sanitarie pluridisciplinari, altamente qualificate e provviste di esperienza e, con ogni probabilità, anche attrezzature mediche o infrastrutture avanzate e specializzate, che generalmente comportano una concentrazione di risorse.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 45.⁽²⁾ COM(2008) 679 definitivo.

- (5) I prestatori di assistenza sanitaria che chiedono di aderire a una rete dovrebbero dimostrare di soddisfare i criteri e le condizioni di cui alla presente decisione. Tali criteri e condizioni dovrebbero garantire che i servizi e l'assistenza sanitaria siano erogati secondo i criteri qualitativi più elevati possibili e l'evidenza clinica disponibile.
- (6) I criteri e le condizioni richiesti a un prestatore di assistenza sanitaria possono variare in funzione delle malattie o delle condizioni di salute specifiche di competenza della rete alla quale intendono aderire. Si rivela pertanto necessario definire due serie di criteri e di condizioni, una prima serie di criteri e condizioni orizzontali cui devono ottemperare tutti i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete, indipendentemente dal settore di competenza o dalla procedura o terapia medica che eseguono, e una seconda serie di criteri e condizioni che possono variare in funzione del settore concreto di competenza, della malattia o delle condizioni di salute di competenza della rete alla quale desiderano aderire.
- (7) Tra la prima serie di criteri e condizioni orizzontali e strutturali, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della rete si rivelano essenziali quelli relativi al rafforzamento del ruolo del paziente e all'assistenza sanitaria centrata sul paziente, all'organizzazione, alla gestione e alla continuità operativa, nonché alla capacità di ricerca e di formazione.
- (8) Ulteriori criteri e condizioni strutturali e orizzontali connessi con lo scambio di competenze, con i sistemi informativi e gli strumenti di eHealth dovrebbero contribuire a sviluppare, condividere e diffondere le informazioni e le conoscenze, a favorire il miglioramento della diagnosi e delle terapie delle malattie all'interno e all'esterno delle reti e a intensificare la collaborazione con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale. L'impiego di sistemi di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) interoperabili e semanticamente compatibili contribuirebbe a facilitare lo scambio di dati sanitari e di informazioni sui pazienti nonché a costituire e mantenere banche di dati e registri condivisi.
- (9) La capacità di effettuare uno scambio efficace e sicuro di dati sanitari e di altre informazioni sui pazienti, nonché di dati personali relativi al personale sanitario responsabile del paziente, costituisce un aspetto fondamentale per il buon funzionamento delle reti. Nello specifico, lo scambio di dati dovrebbe svolgersi in base agli scopi, alla necessità e ai motivi di diritto definiti per il trattamento dei dati e dovrebbe prevedere garanzie e diritti adeguati per la persona interessata. I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana, il diritto all'integrità della persona, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di accesso all'assistenza sanitaria. La presente decisione va applicata dagli Stati membri in conformità dei diritti e dei principi garantiti dalla Carta.
- (11) In particolare, la Carta stabilisce che nell'ambito della medicina e della biologia debba essere rispettato il consenso libero e informato della persona interessata. Poiché la sperimentazione clinica costituirà con ogni probabilità uno dei settori di attività delle reti è importante ricordare che la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ contempla un ampio complesso di norme per la protezione dei soggetti nella sperimentazione clinica.
- (12) Al fine di garantire lo scambio di dati personali nell'ambito delle reti le procedure riguardanti il consenso informato per il trattamento di tali dati potrebbero essere semplificate utilizzando un unico modello comune di consenso, subordinato alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE per quanto riguarda il consenso della persona interessata.
- (13) I criteri e le condizioni relative alle competenze, alla pratica clinica, alla qualità, alla sicurezza dei pazienti e alla valutazione dovrebbero contribuire a sviluppare e a diffondere le pratiche ottimali per definire parametri di riferimento in tema di qualità e sicurezza. In tal modo essi dovrebbero altresì garantire l'offerta di un elevato livello di competenza, produrre orientamenti in materia di buone prassi, realizzare misure di risultato e un controllo di qualità, nonché seguire un'impostazione pluridisciplinare, come richiesto dall'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2011/24/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GUL 121 dell'1.5.2001, pag. 34).

- (14) Gli Stati membri che non dispongano di alcun membro in una determinata rete possono decidere di designare prestatori di assistenza sanitaria con un collegamento speciale a tale rete in base a una procedura trasparente ed esplicita. Detti prestatori potrebbero essere designati come centri nazionali associati, dedicati all'erogazione di assistenza sanitaria, o come centri nazionali di collaborazione, dedicati all'elaborazione di conoscenze e di strumenti intesi a migliorare la qualità delle cure. Gli Stati membri possono anche voler designare un centro nazionale di coordinamento con i diversi tipi di reti, il che potrebbe aiutarli a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, in particolare se gli obiettivi della rete sono tra quelli elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere f) e h), della direttiva 2011/24/UE. Il coordinatore dovrebbe agevolare la cooperazione con questi prestatori di assistenza sanitaria collegati a una determinata rete. Tali prestatori di assistenza sanitaria sostengono gli obiettivi e ottemperano alle regole della rete, oltre a condividere le attività connesse alle funzioni di cooperazione della rete,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce:

- a) i criteri e le condizioni che devono soddisfare le reti di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE nonché
- b) i criteri e le condizioni di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/24/UE, si applicano le seguenti definizioni:

- a) Per «membro di una rete» si intendono i prestatori di assistenza sanitaria conformi all'elenco di criteri e condizioni di cui all'articolo 5 della presente decisione, cui è stato concesso di aderire a una determinata rete;
- b) per «assistenza sanitaria altamente specializzata» si intende un'assistenza sanitaria particolarmente complessa per una data malattia o per determinate condizioni di salute a livello di diagnosi, terapia o gestione, che comporti un onere elevato in termini di terapie e di risorse impegnate;
- c) per «malattia o condizioni di salute complesse» si intende una particolare malattia o condizioni di salute in cui si fondono una serie di fattori, sintomi o segni che richiedono un'impostazione pluridisciplinare e un'organizzazione dei servizi accuratamente programmata nel tempo in quanto implica una o più delle seguenti circostanze:
 - un numero elevato di opzioni di diagnosi o di gestione e la comorbilità;
 - un'interpretazione difficoltosa dei dati relativi alle prove cliniche e diagnostiche;
 - un rischio elevato di complicanze, morbilità o mortalità connesso alla problematica, alla procedura diagnostica o alla gestione.
- d) Per «equipe sanitaria pluridisciplinare» si intende un gruppo di operatori sanitari con competenze e risorse differenti e provenienti da diversi settori dell'assistenza sanitaria, nell'ambito del quale ciascuno apporta i propri servizi specifici, collabora sullo stesso caso e coordina l'assistenza sanitaria da prestare al paziente;
- e) per «consenso informato nell'ambito delle reti europee di riferimento» si intende qualsiasi manifestazione libera, specifica, informata ed esplicita della volontà di un soggetto con la quale, tramite una dichiarazione o un'azione positiva inequivocabile, questi accetta che i propri dati personali e sanitari siano oggetto di uno scambio tra i prestatori di assistenza sanitaria e i membri di una rete di riferimento europea, come previsto nella presente decisione delegata.

CAPO II

RETI DI RIFERIMENTO EUROPEE*Articolo 3***Criteri e condizioni per le reti**

Le reti soddisfano i criteri e le condizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi applicabili di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, che figurano nell'allegato I.

*Articolo 4***Adesione alle reti**

Le reti sono composte da prestatori di assistenza sanitaria individuati quali membri della rete. Per ciascuna rete un membro fungerà da coordinatore.

CAPO III

PRESTATORI DI ASSISTENZA SANITARIA*Articolo 5***Criteri e condizioni per i candidati all'adesione a una rete**

Tutti i candidati che desiderano aderire a una determinata rete devono disporre di conoscenze e competenze relative a una malattia o a condizioni di salute che rientrino nel settore di specializzazione della rete o devono poter offrire una diagnosi o una terapia al riguardo. Essi soddisfano inoltre i criteri e le condizioni di cui all'allegato II.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

CRITERI E CONDIZIONI CHE LE RETI DEVONO SODDISFARE

- (1) Per consentire alle reti di perseguire gli obiettivi applicabili di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, ciascuna rete:
 - a) eroga assistenza sanitaria altamente specializzata per malattie o condizioni di salute complesse rare o a bassa prevalenza;
 - b) dispone di una chiara struttura di gestione e di coordinamento che contenga almeno i seguenti elementi:
 - i) i rappresentanti dei membri, che rappresenteranno questi ultimi in seno alla rete. Ciascun membro designa il proprio rappresentante tra gli operatori sanitari del proprio organico;
 - ii) il consiglio della rete, che sarà responsabile della gestione della stessa. Nel consiglio devono essere rappresentati tutti i membri della rete;
 - iii) il coordinatore della rete, designato tra gli operatori sanitari dell'organico del membro coordinatore, che sarà incaricato di presiedere le riunioni del consiglio e di rappresentare la rete.
- (2) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2011/24/UE («dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate dai risultati positivi raggiunti»), le reti devono:
 - a) promuovere cure di qualità e sicure per i pazienti affetti da determinate malattie e condizioni di salute, favorendo l'adeguatezza delle diagnosi, delle terapie, del controllo e della gestione dei pazienti nell'ambito dell'intera rete;
 - b) rafforzare il ruolo del paziente e coinvolgerlo per incrementare la sicurezza e la qualità delle cure ricevute.
- (3) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2011/24/UE («seguano un'impostazione pluridisciplinare»), le reti devono:
 - a) individuare settori e prassi ottimali per attività pluridisciplinari;
 - b) essere costituite da équipe sanitarie pluridisciplinari;
 - c) offrire e promuovere una consulenza pluridisciplinare per i casi complessi.
- (4) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto iii), della direttiva 2011/24/UE («offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacità di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualità»), le reti devono:
 - a) scambiare, raccogliere e diffondere conoscenze, evidenza e competenze all'interno e all'esterno della rete, in particolare sulle diverse alternative, sulle opzioni terapeutiche e sulle prassi ottimali rispetto all'erogazione dei servizi e delle terapie disponibili per ogni particolare malattia o condizione di salute;
 - b) promuovere le competenze e sostenere i prestatori di assistenza sanitaria nell'erogare tale assistenza il più vicino possibile ai pazienti a livello locale, regionale e nazionale;
 - c) sviluppare e attuare orientamenti clinici e percorsi transfrontalieri dei pazienti;
 - d) elaborare e attuare indicatori di risultato e di performance;
 - e) sviluppare e mantenere un contesto di qualità, di sicurezza del paziente e di valutazione.
- (5) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2011/24/UE («apportino un contributo alla ricerca»), le reti devono:
 - a) individuare e affrontare le lacune nel settore della ricerca;
 - b) promuovere la ricerca collaborativa in seno alla rete;
 - c) potenziare la ricerca e la sorveglianza epidemiologica attraverso l'istituzione di registri condivisi.

- (6) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto v), della direttiva 2011/24/UE («organizzino attività didattiche e di formazione»), le reti devono:
- a) individuare e affrontare le lacune nel settore della formazione;
 - b) incoraggiare e agevolare lo sviluppo di programmi di formazione e di educazione continua, nonché di strumenti per i prestatori di assistenza sanitaria che intervengono nella catena assistenziale (all'interno o all'esterno della rete).
- (7) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2011/24/UE («collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale»), le reti devono:
- a) scambiare e diffondere conoscenze e prassi ottimali, in particolare attraverso il sostegno a centri e reti nazionali;
 - b) predisporre elementi di collegamento in rete quali strumenti di comunicazione e metodologie per sviluppare orientamenti e protocolli clinici; scambiare informazioni cliniche in conformità delle disposizioni dell'UE relative alla protezione dei dati e delle misure nazionali di esecuzione, in particolare la direttiva 95/46/CE nonché l'articolo 3 della presente decisione delegata; sviluppare alternative, modelli, prassi operative e di coordinamento in materia di formazione ecc.;
 - c) collaborare con centri nazionali associati e con centri nazionali di collaborazione designati dagli Stati membri che non hanno alcun membro in una determinata rete, in particolare se gli obiettivi della rete rientrano tra quelli elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere f) e h), della direttiva 2011/24/UE.
-

ALLEGATO II

CRITERI E CONDIZIONI PER I CANDIDATI ALL'ADESIONE A UNA RETE

1. Criteri e condizioni generali per tutti i prestatori di assistenza sanitaria candidati

Tutti i candidati che desiderano aderire a una rete soddisfano i criteri e le condizioni seguenti:

- a) per quanto concerne il rafforzamento del ruolo del paziente e l'assistenza sanitaria centrata sul paziente, i prestatori candidati devono:
- i) aver attuato strategie intese a garantire l'erogazione di un'assistenza sanitaria centrata sul paziente, il rispetto dei diritti dei pazienti (quali il diritto al consenso informato, a essere informato sul proprio stato di salute, il diritto di accesso alla propria cartella clinica, alla riservatezza, alla denuncia e indennizzo) e del diritto al rafforzamento del ruolo e alla partecipazione del paziente (ad esempio attraverso strategie per la gestione delle relazioni con la clientela, per l'educazione del paziente e per il coinvolgimento attivo di quest'ultimo e della sua famiglia in seno all'intera istituzione sanitaria);
 - ii) fornire informazioni chiare e trasparenti sulle procedure di denuncia e sui mezzi di riparazione e di ricorso disponibili per i pazienti sia nazionali che stranieri;
 - iii) garantire che vi siano informazioni di ritorno circa le esperienze dei pazienti e provvedere alla loro valutazione attiva;
 - iv) applicare le norme di protezione dei dati personali e garantire l'accesso alle cartelle e alle informazioni cliniche, in conformità delle disposizioni dell'UE relative alla protezione dei dati e delle misure nazionali di applicazione, in particolare della direttiva 95/46/CE;
 - v) garantire che il consenso informato della persona interessata sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 2, lettera e), della presente decisione delegata e che, nello specifico, tale consenso informato sia stato espresso liberamente e in modo univoco ed esplicito dalla medesima persona interessata o dal suo rappresentante legale dopo essere stata debitamente informata della finalità, della natura, dell'importanza e delle implicazioni dell'uso dei suoi dati personali e sanitari, in caso di scambio di dati personali sanitari nel quadro della presente decisione delegata, nonché dei suoi diritti a norma delle disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati. Il consenso espresso dovrebbe essere debitamente documentato;
 - vi) garantire la trasparenza, anche fornendo informazioni in merito agli esiti clinici, alle opzioni terapeutiche e alle norme di qualità e sicurezza applicate;
- b) per quanto concerne l'organizzazione, la gestione e la continuità operativa, i prestatori candidati devono:
- i) applicare norme e procedure organizzative e gestionali trasparenti ed esplicite che comprendono, in particolare, procedure per la gestione dei pazienti transfrontalieri nel relativo settore di competenza;
 - ii) garantire la trasparenza delle tariffe;
 - iii) disporre di un piano di continuità operativa per un determinato periodo di tempo che consenta, tra l'altro, di garantire:
 - l'erogazione di cure mediche essenziali in caso di mancanza improvvisa di risorse o, se necessario, l'accesso o il deferimento a risorse alternative;
 - il mantenimento della stabilità, della capacità tecnica e della competenza del prestatore tramite, ad esempio, un piano per la gestione delle risorse umane e per l'aggiornamento tecnologico;
 - iv) garantire il coordinamento con altre risorse, unità specifiche o servizi necessari alla gestione di pazienti nonché la possibilità per il prestatore di accedervi facilmente;
 - v) disporre di strutture in buone condizioni generali, con specifico riguardo alle sale operatorie, all'unità di terapia intensiva, all'unità di isolamento, al pronto soccorso e ai laboratori;
 - vi) avere la capacità di comunicare con i relativi servizi post-dimissioni, anche a livello transfrontaliero;
- c) per quanto concerne la capacità di ricerca e formazione, i prestatori candidati devono:
- i) disporre di capacità formative di livello accademico, universitario o specialistico;
 - ii) disporre di capacità umane, tecniche e strutturali, di risorse e di una combinazione di competenze;

- iii) disporre di capacità di ricerca e di esperienza o produzione comprovate nell'ambito della ricerca nel settore di competenza della rete, a livello nazionale e internazionale;
 - iv) svolgere attività di insegnamento e di istruzione connesse al settore di competenza al fine di migliorare le conoscenze e la capacità tecnica dei prestatori di assistenza sanitaria che intervengono nella stessa catena assistenziale all'interno e all'esterno della struttura del prestatore, quali l'educazione continua in medicina e la formazione a distanza;
- d) per quanto concerne lo scambio di competenze, i sistemi informativi e gli strumenti di eHealth, i prestatori candidati devono:
- i) essere in grado di sostenere altri prestatori di assistenza sanitaria transfrontaliera e di scambiare competenze con questi ultimi;
 - ii) aver predisposto un quadro e una serie di procedure atti a garantire la gestione, la protezione e lo scambio di dati medici, compresi risultati comprovati, indicatori di processo e registri dei pazienti per il settore specifico di competenza, in conformità della normativa dell'UE relativa alla protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 2, lettera e), della presente decisione delegata;
 - iii) essere in grado di promuovere l'uso della telemedicina e di altri strumenti di eHealth all'interno e all'esterno delle proprie strutture, rispettando le prescrizioni minime di interoperabilità e, ove possibile, ricorrendo a norme e raccomandazioni concordate;
 - iv) utilizzare un sistema standardizzato di informazione e di codifica in linea con i sistemi riconosciuti a livello nazionale o internazionale quali, ad esempio, la Classificazione internazionale delle malattie e i codici integrativi, ove opportuno;
- e) per quanto concerne le competenze, le buone prassi, le qualità, la sicurezza dei pazienti e la valutazione, i prestatori candidati devono:
- i) disporre di un sistema e di piani per l'assicurazione o la gestione della qualità che comprendano la gestione e la valutazione del sistema;
 - ii) disporre di un programma o di un piano per la sicurezza dei pazienti che consista di specifici obiettivi, procedure, norme e indicatori di processo e di risultato in settori cruciali, quali l'informazione, nonché di un sistema di comunicazione e di apprendimento in caso di eventi avversi; attività di formazione e di istruzione; igiene delle mani; infezioni connesse con l'assistenza sanitaria; errori terapeutici e uso sicuro delle terapie; sicurezza delle procedure e degli interventi chirurgici; identificazione sicura dei pazienti.
 - iii) impegnarsi a utilizzare le tecnologie sanitarie e le terapie fondate sulle migliori conoscenze ed evidenze disponibili;
 - iv) sviluppare e utilizzare orientamenti e percorsi clinici nel settore di competenza.

2. Condizioni e criteri specifici per i prestatori candidati in merito al settore, alla malattia o alle condizioni di salute di competenza delle reti cui desiderano aderire

- a) Per quanto concerne le competenze, l'esperienza e i risultati delle cure, i prestatori candidati devono:
- i) documentare la competenza, l'esperienza e l'attività (ad esempio il volume di attività, i deferimenti, l'esperienza accumulata e, ove possibile, il numero minimo/ottimale di pazienti per anno, in base a norme o raccomandazioni professionali/tecniche);
 - ii) fornire prova di corretta azione clinica e dei risultati in base alle norme, agli indicatori e alle conoscenze disponibili. Essi devono altresì dimostrare che le terapie prestate sono riconosciute dalla scienza medica internazionale in termini di sicurezza, valore e potenziale risultato clinico positivo;
- b) per quanto concerne le specifiche risorse umane, strutturali e strumentali, nonché l'organizzazione delle cure, i prestatori candidati devono documentare:
- i) le caratteristiche delle risorse umane quali tipologia, numero, qualifiche e competenze;
 - ii) le caratteristiche, l'organizzazione e il funzionamento dell'equipe sanitaria pluridisciplinare specifica;
 - iii) le attrezzature specifiche, all'interno del centro o facilmente accessibili (quali i laboratori di radioterapia o le strutture di emodinamica), compresa la capacità, ove opportuno e in base al settore di competenza, di elaborare, gestire e scambiare informazioni e immagini biomediche (come nel caso delle apparecchiature radiografiche e dei macchinari per esami microscopici, video endoscopici o per altre tipologie di esami dinamici) o campioni clinici con prestatori esterni.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2014****che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/287/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) la decisione delegata della Commissione 2014/286/UE ⁽²⁾ stabilisce i criteri e le condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee (nel seguito le «reti») e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva 2011/24/UE la Commissione deve decidere i criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee nonché le misure volte ad agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti e alla loro valutazione.
- (3) È opportuno istituire delle reti e approvare i prestatori di assistenza sanitaria quali membri delle stesse in base a una procedura aperta e trasparente, che dovrebbe comprendere: 1) l'invito a manifestare interesse; 2) l'approvazione, da parte degli Stati membri, delle domande presentate dai rispettivi prestatori di assistenza sanitaria; 3) la presentazione delle domande alla Commissione; 4) la verifica della completezza delle domande; 5) l'analisi tecnica, da parte di un organismo indipendente, delle domande di costituzione delle reti e delle domande di singoli prestatori di assistenza sanitaria che desiderano diventare membri di una rete, per determinare se i richiedenti soddisfino i criteri; 6) la comunicazione degli esiti dell'analisi; 7) l'approvazione delle reti e dei loro membri da parte degli Stati membri nonché 8) la pubblicazione dell'elenco delle reti istituite e dei rispettivi membri.
- (4) Al fine di ampliare la copertura delle reti ai singoli prestatori di assistenza sanitaria dovrebbe essere consentito di aderire a una rete in qualsiasi momento. Le rispettive domande dovrebbero essere valutate in base alla medesima procedura utilizzata per valutare le domande relative all'istituzione della rete, ivi inclusa l'approvazione delle domande da parte dello Stato membro in questione.
- (5) Al fine di assicurare che la rete apporti un effettivo valore aggiunto all'Unione europea e abbia dimensioni tali da consentire la condivisione delle competenze e migliorare l'accesso dei pazienti alle cure in tutta l'Unione, è opportuno approvare solo le domande presentate dal numero minimo necessario di prestatori di assistenza sanitaria e di Stati membri, formulate in linea con l'invito a manifestare interesse. Qualora la domanda sia presentata da un numero insufficiente di prestatori di assistenza sanitaria o tali domande interessino un numero insufficiente di Stati membri occorre che la Commissione chieda agli Stati membri di incoraggiare i propri prestatori di assistenza sanitaria ad aderire alla rete proposta.
- (6) Per determinate malattie o condizioni di salute rare potrebbe essere difficile raggiungere il numero minimo necessario di prestatori di assistenza sanitaria o di Stati membri per mancanza di competenze. Sarebbe pertanto auspicabile raggruppare in una rete tematica i prestatori di assistenza sanitaria la cui attività si concentra su malattie o condizioni di salute rare. Le reti potrebbero altresì comprendere prestatori di servizi ad alto contenuto tecnologico, che generalmente richiedono investimenti di capitale molto ingenti, quali laboratori, servizi radiologici o di medicina nucleare.

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 45.⁽²⁾ Cfr. pag. 71 di questa Gazzetta ufficiale.

- (7) È opportuno che gli Stati membri in cui nessun prestatore di assistenza sanitaria è membro di una rete designino centri nazionali associati e di collaborazione per incoraggiarli a cooperare con la relativa rete.
- (8) Una volta accertata la completezza di ciascuna domanda d'istituzione di una rete o di adesione di un prestatore di assistenza sanitaria è opportuno procedere a un'analisi tecnica della stessa secondo i criteri di cui alla decisione delegata 2014/286/UE. Tale analisi, effettuata in base a un manuale comune di analisi, dovrebbe comprendere un esauriente riesame della documentazione nonché lo svolgimento di audit in loco presso un numero selezionato di richiedenti. Detta analisi dovrebbe essere effettuata da un organismo di analisi indipendente designato dalla Commissione.
- (9) Gli Stati membri sono invitati a istituire un comitato di Stati membri incaricato di decidere in merito all'approvazione delle reti proposte e ai rispettivi membri. È opportuno che la partecipazione degli Stati membri sia volontaria. Solo un'analisi positiva formulata da un organismo di analisi dovrebbe, di norma, indurre gli Stati membri ad approvare l'istituzione di una rete e ad accordare l'adesione alla rete.
- (10) I membri delle reti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il logo di «rete di riferimento europea», di proprietà dell'Unione europea, che dovrebbe fungere da identificazione visiva delle reti e dei loro membri.
- (11) Un organismo di valutazione indipendente, designato dalla Commissione, dovrebbe valutare periodicamente le reti e i loro membri in base a un manuale comune di valutazione. Tale valutazione dovrebbe concludersi con una relazione tecnica di valutazione che precisi in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE e siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui alla decisione delegata 2014/286/UE. Tale valutazione dovrebbe inoltre descrivere i risultati e la performance della rete nonché il contributo apportato dai suoi membri. Una relazione di valutazione negativa dovrebbe, di norma, indurre gli Stati membri ad approvare lo scioglimento di una rete. In seguito alla valutazione è opportuno monitorare il rispetto dell'obbligo previsto per la rete di consistere di un numero minimo di prestatori di assistenza sanitaria e di Stati membri affinché essa continui ad apportare un valore aggiunto all'Unione europea.
- (12) I manuali di analisi e di valutazione dovrebbero basarsi su prassi riconosciute a livello internazionale e riportare i principi e le metodologie fondamentali per lo svolgimento di analisi e valutazioni.
- (13) La Commissione dovrebbe agevolare lo scambio d'informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti e alla loro valutazione. Essa dovrebbe rendere accessibili al pubblico informazioni di carattere generale riguardanti le reti e i loro membri nonché la documentazione e i manuali tecnici in relazione all'istituzione e alla valutazione delle reti e dei loro membri. Essa può fornire alle reti e ai loro membri mezzi di comunicazione e strumenti specifici. È opportuno organizzare conferenze e riunioni di esperti al fine di offrire una sede di dibattito tecnico-scientifico tra reti.
- (14) Se del caso, i dati personali concernenti l'istituzione e la valutazione delle reti dovrebbero essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 16 della direttiva 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce:

- a) i criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE; e
- b) le misure volte ad agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti di riferimento europee e alla loro valutazione di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE.

⁽¹⁾ GUL 8, del 12.1.2001, pag. 1.

CAPO II

ISTITUZIONE DI RETI DI RIFERIMENTO EUROPEE

*Articolo 2***Invito a manifestare interesse per l'istituzione di una rete di riferimento europea**

- 1) La Commissione pubblica un invito a manifestare interesse per l'istituzione di reti entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione.
- 2) Ogni gruppo, costituito da almeno dieci prestatori di assistenza sanitaria stabiliti in almeno otto Stati membri, può rispondere collettivamente entro il termine indicato nell'invito a manifestare interesse attraverso una domanda contenente una proposta di istituzione di una rete in un determinato settore di competenza.
- 3) Il contenuto della domanda è stabilito all'allegato I.
- 4) Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione verifica che siano soddisfatte le condizioni in merito al numero minimo di prestatori di assistenza sanitaria e di Stati membri di cui al paragrafo 2.
- 5) Qualora una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, la domanda non può essere oggetto di analisi e la Commissione chiede agli Stati membri di incoraggiare i propri prestatori di assistenza sanitaria ad aderire alla rete proposta al fine di contribuire a raggiungere i numeri necessari.
- 6) Previa consultazione degli Stati membri la Commissione decide in merito alla tempistica adeguata per la pubblicazione dei successivi inviti a manifestare interesse.

*Articolo 3***Domande di adesione**

- 1) La domanda contenente una proposta d'istituzione di una rete è corredata di una domanda di adesione per ciascun prestatore di assistenza sanitaria interessato.
- 2) Il contenuto della domanda di adesione è stabilito all'allegato II.
- 3) La domanda di adesione è corredata di una dichiarazione scritta del prestatore di assistenza sanitaria dello Stato membro di stabilimento, attestante che la sua partecipazione alla proposta d'istituzione di una rete è conforme alla legislazione nazionale dello Stato membro.

*Articolo 4***Analisi tecnica delle domande**

- 1) Qualora la Commissione giunga alla conclusione che risultano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, essa designa un organismo di analisi al fine di esaminare le domande.
- 2) L'organismo di analisi verifica che:
 - a) il contenuto di una domanda contenente una proposta di istituzione di una rete soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I della presente decisione;
 - b) il contenuto delle domande di adesione soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato II della presente decisione;
 - c) la rete proposta soddisfi la prescrizione di erogare assistenza sanitaria altamente specializzata, di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), della decisione delegata 2014/286/UE;

- d) la rete proposta soddisfi gli altri criteri e le altre condizioni di cui all'allegato I della decisione delegata 2014/286/UE;
 - e) il prestatore di assistenza sanitaria richiedente soddisfi i criteri e le condizioni di cui all'allegato II della decisione delegata 2014/286/UE.
- 3) L'analisi a norma del paragrafo 2, lettere d) ed e), è effettuata unicamente qualora l'organismo di analisi giunga alla conclusione che la proposta soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
 - 4) L'organismo di analisi redige una relazione di analisi in merito alla domanda contenente una proposta d'istituzione di una rete e alle domande di adesione e trasmette tutte le relazioni alla Commissione.
 - 5) L'organismo di analisi trasmette a ciascun prestatore di assistenza sanitaria richiedente la relazione di analisi in merito alla rete proposta e alla sua domanda di adesione. Il prestatore di assistenza sanitaria può trasmettere osservazioni all'organismo di analisi entro due mesi dalla data di ricezione delle relazioni. Dopo aver ricevuto le osservazioni, l'organismo di analisi modifica le proprie relazioni di analisi, spiegando se tali osservazioni giustificano una modifica dell'analisi effettuata.

Articolo 5

Approvazione delle reti e dei membri

- 1) Dopo aver ricevuto una relazione di analisi in merito a una proposta d'istituzione di una rete e di un elenco di membri, redatta a norma dell'articolo 4, e previa verifica che sia raggiunto il numero minimo di prestatori di assistenza sanitaria e di Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, in seno a un comitato di Stati membri quale specificato all'articolo 6, decidono in merito all'approvazione della rete proposta e dei suoi membri.
- 2) In virtù dell'approvazione di cui al paragrafo 1 le reti proposte sono istituite come reti di riferimento europee.
- 3) Qualora non sia raggiunto il numero minimo di prestatori di assistenza sanitaria o di Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la rete non viene istituita e la Commissione chiede agli Stati membri d'incoraggiare i propri prestatori di assistenza sanitaria ad aderire alle reti proposte.
- 4) Laddove un prestatore di assistenza sanitaria riceva un'analisi negativa spetterà a quest'ultimo decidere se presentare la propria domanda di adesione, corredata della relazione di analisi, al comitato di Stati membri ai fini di un riesame.

Articolo 6

Comitato di Stati membri

- 1) Gli Stati membri sono invitati a costituire un comitato di Stati membri, che decide in merito all'approvazione delle proposte di reti, ai loro membri e allo scioglimento di una rete. Qualora le loro decisioni differiscano dall'analisi dell'organismo di analisi gli Stati membri ne indicano le motivazioni.
- 2) Gli Stati membri che desiderano far parte del comitato di Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità nazionale che li rappresenta.
- 3) Il comitato di Stati membri adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta dei servizi della Commissione.
- 4) Il regolamento interno stabilisce il funzionamento e il processo decisionale del comitato di Stati membri e specifica quali dei suoi membri siano autorizzati a votare per l'approvazione di una rete specifica, quale maggioranza determini l'esito di una votazione e la procedura da seguire laddove la decisione del comitato differisca dalla relazione di analisi in merito a una proposta di rete o a una domanda di adesione.
- 5) La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato di Stati membri.
- 6) I dati personali dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di Stati membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 7***Logo**

All'atto dell'approvazione di una rete la Commissione autorizza l'impiego di un identificatore grafico unico (nel seguito il «logo») che la rete e i suoi membri utilizzano per le attività organizzate dalla rete.

*Articolo 8***Domande di adesione a reti esistenti**

- 1) Un prestatore di assistenza sanitaria che desidera aderire a una rete esistente presenta una domanda di adesione alla Commissione.
- 2) Il contenuto della domanda di adesione è stabilito all'allegato II.
- 3) La domanda di adesione è corredata di una dichiarazione scritta del prestatore di assistenza sanitaria dello Stato membro di stabilimento, attestante che la sua partecipazione alla rete è conforme alla legislazione nazionale dello Stato membro.

*Articolo 9***Analisi tecnica delle domande di adesione a reti esistenti**

1. Qualora la Commissione giunga alla conclusione che risultano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, essa designa un organismo di analisi al fine di esaminare le domande di adesione.
2. L'organismo di analisi verifica che:
 - a) il contenuto della domanda di adesione soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato II della presente decisione; e
 - b) il prestatore di assistenza sanitaria in questione soddisfa i criteri e le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2014/286/UE.
3. L'analisi di cui al paragrafo 2, lettera b), è effettuata unicamente qualora l'organismo di analisi giunga alla conclusione che la domanda di adesione soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. L'organismo di analisi redige una relazione di analisi e la trasmette alla Commissione e al prestatore di assistenza sanitaria richiedente. Il prestatore di assistenza sanitaria può trasmettere osservazioni all'organismo di analisi entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione. Dopo aver ricevuto tali osservazioni l'organismo di analisi modifica la propria relazione di analisi, spiegando se esse giustificano una modifica dell'analisi effettuata.

*Articolo 10***Approvazione di nuovi membri**

- 1) Dopo aver ricevuto un'analisi positiva, redatta a norma dell'articolo 9, il comitato di Stati membri decide se approvare il nuovo membro.
- 2) Laddove un prestatore di assistenza sanitaria riceva un'analisi negativa spetterà a quest'ultimo decidere se presentare la propria domanda di adesione, corredata della relazione di analisi, al comitato di Stati membri ai fini di un riesame.

*Articolo 11***Scioglimento di una rete**

- 1) Una rete è sciolta nei casi seguenti:
 - a) uno dei numeri minimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non è più raggiunto;
 - b) è stata redatta una relazione di valutazione negativa della rete a norma dell'articolo 14;

- c) con decisione del consiglio della rete secondo le sue regole e procedure;
 - d) se il coordinatore non richiede una valutazione della rete entro il periodo di cinque anni dalla sua istituzione o dall'ultima valutazione.
- 2) Lo scioglimento di una rete per i motivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere approvato dal comitato di Stati membri di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Perdita della qualità di membro

- 1) Un membro di una rete può perdere tale qualità per una delle seguenti ragioni:
- a) ritiro volontario in base alle regole e alle procedure approvate dal consiglio della rete;
 - b) con decisione del consiglio della rete in base alle regole e alle procedure approvate dal consiglio della rete;
 - c) se uno Stato membro di stabilimento comunica al membro della rete che la sua partecipazione alla rete non è più conforme alla legislazione nazionale;
 - d) se il membro rifiuta di essere valutato a norma dell'articolo 14;
 - e) se per tale membro è stata redatta una relazione di valutazione negativa a norma dell'articolo 14;
 - f) se la rete cui il membro ha aderito viene sciolta.
- 2) Lo Stato membro interessato informa la Commissione dei motivi relativi alla comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c).
- 3) Il consiglio della rete informa la Commissione nei casi di cui al punto 1, lettere a), b) e d).
- 4) La perdita della qualità di membro per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere approvata dal comitato di Stati membri di cui all'articolo 6.
- 5) Per ciascun caso di perdita della qualità di membro la Commissione verifica che siano ancora raggiunti i numeri minimi di prestatori di assistenza sanitaria e di Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2. In caso contrario essa chiede alla rete di reperire nuovi membri entro i due anni successivi o di sciogliere la rete, informa il comitato di Stati membri della situazione e chiede agli Stati membri di incoraggiare i propri prestatori di assistenza sanitaria ad aderire alla rete.
- 6) La perdita della qualità di membro comporta la perdita automatica di ogni diritto e responsabilità connessi con la partecipazione alla rete, ivi incluso il diritto di utilizzare il logo.

Articolo 13

Manuale di analisi

- 1) In consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate la Commissione redige un manuale dettagliato relativo al contenuto, alla documentazione e alla procedura per l'analisi di cui agli articoli 4 e 9.
- 2) La procedura di analisi comprende la verifica della documentazione presentata dai richiedenti nonché audit in loco.
- 3) L'organismo designato dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, utilizza il manuale di analisi al fine di analizzare una proposta di rete e le domande di adesione alla rete.

CAPO III

VALUTAZIONE DELLE RETI DI RIFERIMENTO EUROPEE

Articolo 14

Valutazione

- 1) Tutte le reti e i loro membri sono valutati periodicamente, al massimo ogni cinque anni dalla loro approvazione o dall'ultima valutazione.
- 2) Dopo aver ricevuto la richiesta di valutazione da parte del coordinatore di una rete la Commissione designa un organismo al fine di valutare la rete e i suoi membri.

- 3) L'organismo di valutazione verifica e analizza:
 - a) il rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla decisione delegata 2014/286/UE;
 - b) il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE; e
 - c) i risultati e la performance della rete nonché il contributo apportato da ciascun membro.
- 4) L'organismo di valutazione redige una relazione di valutazione sulla rete e la trasmette alla Commissione, al consiglio della rete e ai membri della rete.
- 5) L'organismo di valutazione redige una relazione di valutazione per ciascun membro della rete e la trasmette alla Commissione e al membro interessato.
- 6) Il coordinatore e i membri della rete possono trasmettere osservazioni all'organismo di valutazione entro due mesi dalla ricezione della relazione. Dopo aver ricevuto le osservazioni, l'organismo di valutazione modifica la propria relazione di valutazione spiegando se esse giustificano una modifica della valutazione effettuata.
- 7) Lo scioglimento di una rete o la perdita della qualità di membro per via di una valutazione negativa devono essere approvati dal comitato di Stati membri di cui all'articolo 6. Prima di effettuare una nuova valutazione il comitato di Stati membri può offrire alla rete o al membro interessato un anno per porre rimedio alle carenze individuate. Tale periodo di tempo viene offerto soltanto a una determinata rete o a un determinato membro di una rete qualora il consiglio della rete presenti un piano di miglioramento.

Articolo 15

Manuale di valutazione

- 1) In consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate la Commissione redige un manuale relativo al contenuto, alla documentazione e alla procedura di valutazione delle reti e dei loro membri di cui all'articolo 14.
- 2) La procedura di valutazione comprende la valutazione della documentazione presentata, ivi incluse le relazioni di autovalutazione, nonché audit in loco.
- 3) L'organismo designato dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, utilizza il manuale di valutazione al fine di valutare una rete e i suoi membri.

CAPO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COMPETENZE

Articolo 16

Scambio di informazioni in relazione all'istituzione delle reti e alla loro valutazione

- 1) La Commissione agevola lo scambio d'informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti e alla loro valutazione:
 - a) rendendo accessibili al pubblico informazioni di carattere generale riguardanti l'istituzione e la valutazione delle reti, ivi incluse le informazioni sui manuali di analisi e di valutazione di cui agli articoli 13 e 15;
 - b) pubblicando un elenco regolarmente aggiornato delle reti e dei loro membri, corredato delle relazioni di analisi e di valutazione positive delle reti e delle decisioni del comitato di Stati membri, conformemente al proprio regolamento interno;
 - c) organizzando, ove opportuno, conferenze e riunioni di esperti ai fini dello svolgimento di un dibattito tecnico-scientifico tra i membri della rete;
 - d) fornendo alle reti, ove opportuno, sussidi elettronici mediali e di comunicazione.
- 2) Ai fini della pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), il consiglio della rete comunica alla Commissione ogni variazione relativa al membro che svolge funzioni di coordinatore di una rete o alla persona designata quale coordinatore di una rete.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 17***Revisione**

La Commissione valuta il funzionamento della presente decisione di esecuzione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

*ALLEGATO I***CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UNA RETE**

La domanda di istituzione di una rete deve essere presentata in base all'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione europea e deve comprendere:

- a) il nome della rete proposta;
- b) il modulo di domanda compilato, corredato del questionario di autovalutazione e della documentazione aggiuntiva richiesta nel manuale di analisi;
- c) elementi a dimostrazione che tutti i prestatori di assistenza sanitaria richiedenti condividono lo stesso settore di competenza e le rispettive attività si concentrano sulle medesime condizioni di salute;
- d) il nominativo del prestatore di assistenza sanitaria che svolgerà funzioni di coordinatore della rete nonché il nominativo e i dati di contatto della persona che rappresenterà il coordinatore proposto;
- e) i nominativi di ciascun prestatore di assistenza sanitaria richiedente.

*ALLEGATO II***CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

La domanda dei prestatori di assistenza sanitaria deve comprendere:

- a) il titolo della relativa rete proposta o esistente;
 - b) il modulo di domanda compilato, corredato del questionario di autovalutazione e della documentazione aggiuntiva richiesta nel manuale di analisi;
 - c) il nominativo e i dati di contatto del rappresentante del prestatore di assistenza sanitaria.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2014****concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE***[notificata con il numero C(2014) 2976]*

(2014/288/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.
- (2) Secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di tale decisione è introdotta un'azione finanziaria dell'Unione.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE prevede che gli Stati membri presentino, per ciascun programma approvato, relazioni tecniche e finanziarie intermedie e, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica annuale particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell'esercizio precedente.
- (4) La decisione 2008/940/CE della Commissione, ⁽²⁾, precisa le informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni tecniche e finanziarie intermedie e finali a cura degli Stati membri che dispongono di programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali, approvati in vista di un cofinanziamento dell'Unione.
- (5) Dall'adozione della decisione 2008/940/CE e nel quadro della semplificazione e del miglioramento dei requisiti e delle procedure in relazione ai programmi, sono state introdotte modifiche per quanto riguarda le azioni considerate ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione e il metodo di calcolo del rimborso come stabilito nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi per ogni anno di calendario.
- (6) Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente il processo di presentazione delle relazioni, la loro analisi e valutazione nonché il seguito dato ai progressi compiuti nel corso degli anni, a partire dal 1° luglio 2015 le relazioni intermedie e finali di attuazione dei programmi dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando modelli elettronici appositamente elaborati dalla Commissione. La struttura delle pertinenti relazioni dovrebbe pertanto essere adattata ai fini della trasmissione e del trattamento dei dati per via elettronica.
- (7) I requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri delle domande di finanziamento dell'Unione per i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi dovrebbero pertanto essere modificati e allineati alle modifiche apportate alla pertinente normativa dell'Unione nonché resi compatibili con il sistema di trasmissione on line.

⁽¹⁾ GUL 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ Decisione 2008/940/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità (GUL 335 del 12.2.2008, pag. 61).

- (8) Nel secondo semestre di ogni anno la Commissione chiede agli Stati membri di fornire informazioni aggiornate sull'utilizzo dei fondi per le azioni ammissibili nel quadro dei loro programmi dall'inizio dell'anno e stime per il bilancio totale necessario per l'intero anno. Sulla base di tali informazioni e per migliorare l'utilizzo dei fondi disponibili la Commissione elabora ogni anno una decisione che modifica la decisione di finanziamento per tale anno, nell'intento di riassegnare fondi tra programmi che prevedibilmente non utilizzeranno la loro dotazione finanziaria iniziale e programmi che risultano necessitare di fondi supplementari.
- (9) Al fine di ottimizzare l'efficienza della riassegnazione di fondi tra programmi è opportuno che gli Stati membri forniscano altresì informazioni quantitative sulle attività già svolte e che prevedono di svolgere nonché dati sui costi unitari. Per ridurre gli oneri amministrativi, inoltre, la presentazione delle informazioni per la riassegnazione di fondi dovrebbe essere integrata nella presentazione delle relazioni intermedie.
- (10) È pertanto opportuno che la decisione 2008/940/CE sia abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità della presente decisione gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali relative ai programmi approvati in forza dell'articolo 27 della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per

- a) «relazioni intermedie»: le relazioni tecniche ⁽¹⁾ e finanziarie intermedie relative all'attuazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione come previsto all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;
- b) «relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie particolareggiate da presentare alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per l'intero esercizio precedente di applicazione di ciascun programma approvato, come previsto all'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE;
- c) «domande di rimborso»: le domande di rimborso relative alle spese sostenute da uno Stato membro, da presentare alla Commissione come previsto all'articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i programmi in corso, approvati in vista di un cofinanziamento dell'Unione conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE, una relazione intermedia viene presentata alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Le relazioni intermedie forniscono tutte le informazioni pertinenti conformemente all'allegato I.

⁽¹⁾ Entro il 2015 è prevista solo la relazione finanziaria intermedia.

Articolo 4

Le relazioni finali e le domande di rimborso forniscono tutte le informazioni pertinenti conformemente all'allegato II nonché:

- a) informazioni tecniche conformemente ai seguenti allegati:
- i) allegato III, per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l'echinococcosi, la trichinosi e l'*E. coli* produttori di verocitotossine;
 - ii) allegato IV, per quanto concerne la salmonellosi (*Salmonella zoonotica*);
 - iii) allegato V, per quanto concerne la peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica;
 - iv) allegato VI, per quanto concerne la rabbia;
 - v) allegato VII, per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST);
 - vi) allegato VIII, per quanto concerne l'influenza aviaria;
 - vii) allegato IX, per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l'infezione da *Bonamia ostreae*, l'infezione da *Marteilia refringens* e la malattia dei punti bianchi nei crostacei;
- b) informazioni sulle attività e sui costi conformemente all'allegato X, parte I, e una dichiarazione firmata per ciascun programma conformemente all'allegato X, parte II.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° luglio 2015 le relazioni intermedie di cui all'articolo 3 e le relazioni finali e le domande di rimborso di cui all'articolo 4 sono trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard forniti dalla Commissione, fatta eccezione per i programmi relativi alle malattie di cui all'articolo 4, lettera a), punto vii).
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, viene presentata alla Commissione una versione firmata della parte delle relazioni finali e delle domande di rimborso di cui all'articolo 4, lettera b).

Articolo 6

La decisione 2008/940/CE è abrogata.

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 5, la presente decisione si applica ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali da attuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Requisiti per le relazioni intermedie

Stato membro:

 Annuale Pluriennale — periodo di attuazione:Malattia/zoonosi ⁽¹⁾:

Specie animale:

Contenuto e struttura della relazione:

1. Descrizione e valutazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dell'attuazione tecnica delle attività previste nell'ambito del programma.
2. Conferma che tutta la normativa concernente l'attuazione del programma era in vigore all'avvio del programma.
3. Informazioni sulle attività svolte nell'ambito del programma, sulle spese ammissibili durante i primi 6 mesi dell'anno di attuazione e su quelle che si prevede di effettuare nel corso degli ultimi 6 mesi dell'anno di attuazione conformemente all'allegato X, parte I.

—

⁽¹⁾ Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.

ALLEGATO II

Requisiti per le relazioni finali e le domande di rimborso

Stato membro:

Annuale: anno di attuazione:

Pluriennale — periodo di attuazione:

Malattia/zoonosi ⁽¹⁾:

Specie animale:

Contenuto e struttura della relazione:

1. Descrizione e valutazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, dell'attuazione tecnica delle attività previste nell'ambito del programma e del rapporto costi-efficacia dei programmi.
2. Dettagli sul livello di conseguimento degli obiettivi fissati nel programma approvato e difficoltà tecniche.
3. Presentazione di dati tecnici e finanziari e domanda di rimborso conformemente ai corrispondenti allegati di cui all'articolo 4.
4. Mappe epidemiologiche dell'infezione e altri dati pertinenti sulla malattia/sulle attività.
5. Informazioni epidemiologiche supplementari: informazione sulle indagini epidemiologiche, sui sierotipi interessati, sugli aborti, sulle lesioni rilevate nei macelli o durante la necropsia, sui casi di contagio umano ecc.

—

⁽¹⁾ Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.

Relazione tecnica finale sui programmi relativi alle malattie dei ruminanti

Tabella A ^(a)
 Dati relativi ai raggruppamenti di animali

Stato membro: Data: Anno:

Malattia:

Regione ^(b)	Specie animale	Numero totale di raggruppamenti di animali ^(c)	Numero totale di raggruppamenti di animali nell'ambito del programma	Numero di raggruppamenti di animali da sottoporre a controllo nell'ambito del programma	Numero di raggruppamenti di animali controllati ^(d)	Numero di raggruppamenti di animali positivi ^(e)	Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi ^(f)	Numero di raggruppamenti di animali depopolati	% di raggruppamenti di animali positivi depopolati	INDICATORI		
										% di copertura dei raggruppamenti di animali	% di raggruppamenti di animali positivi Prevalenza di raggruppamenti di animali del periodo	% di nuovi raggruppamenti di animali positivi Incidenza dei raggruppamenti di animali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\frac{10}{(9/7)} \times 100$	$11 = (6/5) \times 100$	$12 = (7/6) \times 100$	$13 = (8/6) \times 100$
Totale												
<i>Totale precedente</i>												

^(a) Una tabella per malattia/specie. Da non compilare per i programmi relativi alla febbre catarrale degli ovini.

^(b) Regione quale definita nel programma dello Stato membro.

^(c) Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti di animali ammissibili al programma e quelli non ammissibili.

^(d) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello di raggruppamento di animali nell'ambito del programma per la malattia in questione, allo scopo di mantenere o migliorare lo status sanitario del raggruppamento di animali. In questa colonna un raggruppamento di animali deve essere conteggiato una sola volta, anche se è stato controllato più volte.

^(e) Raggruppamenti di animali con almeno un animale positivo durante il periodo, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.

^(f) Raggruppamenti di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo presentano almeno un animale risultato positivo al test.

Tabella B
Dati relativi agli animali

Regione ^(a)	Specie animale	Numero totale di animali ^(b)	Numero di animali nell'ambito del programma	Numero di animali ^(c) da sottoporre a test nell'ambito del programma	Numero di animali ^(c) sottoposti a test	Numero di animali sottoposti a test individualmente ^(d)	Numero di animali positivi	Macellazione ^(e)		INDICATORI	
								Numero di animali risultati positivi macellati o abbattuti	Numero totale di animali macellati ^(e)	% di copertura a livello di animali ^(f)	% di animali positivi Prevalenza di animali ^(f)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(6/5) \times 100$	$12=(8/6) \times 100$
Totale											
<i>Totale anno precedente</i>											

^(a) Regione quale definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Numero totale di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti di animali ammissibili al programma e quelli non ammissibili.

^(c) Include gli animali sottoposti a test individualmente o collettivamente.

^(d) Includere solo gli animali sottoposti a test individualmente, escludendo gli animali sottoposti a test mediante campionamento in massa (ad esempio: prove sul latte in cisterna).

^(e) Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell'ambito del programma.

^(f) Colonne da non compilare per i programmi relativi alla febbre catarrale degli ovini.

Tabella C
Dati relativi ai programmi di vaccinazione

Regione ^(a)	Specie animale	Numero totale di raggruppamenti di animali ^(b)	Numero totale di animali	Informazioni sul programma di vaccinazione								
				Sierotipo ^(d)	Numero di raggruppamenti di animali nel programma di vaccinazione	Numero di raggruppamenti di animali sottoposti a vaccinazione	Numero di animali vaccinati	Numero di dosi di vaccino somministrate	Numero di animali adulti vaccinati ^(c)	Numero di animali giovani vaccinati ^(c)	Numero di animali sottoposti a vaccinazione primaria ^(d) (iniziale+richiamo)	
Totale												

^(a) Regione quale definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Raggruppamenti di animali o aziende, secondo il caso.

^(c) Per i programmi relativi alla febbre catarrale degli ovini non è richiesta una distinzione tra animali adulti e giovani.

^(d) Da compilare solo per i programmi relativi alla febbre catarrale degli ovini.

Tabella D ^(a)

Dati relativi allo status dei raggruppamenti di animali alla fine del periodo

Regione ^(b)	Specie animale	Status dei raggruppamenti di animali e degli animali nell'ambito del programma ^(c)													
		Numero totale di raggruppamenti di animali e di animali nell'ambito del programma		Sconosciuto ^(d)		Non indenne o non ufficialmente indenne da malattia				Status di indenne o ufficialmente indenne da malattia sospeso/revocato ^(e)		Indenne da malattia ^(h)		Ufficialmente indenne da malattia ⁽ⁱ⁾	
						Ultimo controllo positivo ^(f)		Ultimo controllo negativo ^(g)							
		Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)	Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)	Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)	Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)	Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)	Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)	Raggruppamenti di animali	Animali ^(j)
Totale															

- ^(a) Da non compilare per i programmi relativi alla febbre catarrale degli ovini.
- ^(b) Regione quale definita nel programma dello Stato membro.
- ^(c) Alla fine dell'anno.
- ^(d) Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.
- ^(e) Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento di animali controllato con almeno un risultato positivo nell'ultimo controllo.
- ^(f) Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell'ultimo controllo ma non indenne né ufficialmente indenne.
- ^(g) Sospeso quale definito nella normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in questione alla fine del periodo cui si riferisce la relazione.
- ^(h) Raggruppamento di animali indenne quale definito nella normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in questione.
- ⁽ⁱ⁾ Raggruppamento di animali ufficialmente indenne quale definito nella normativa dell'Unione o nazionale per la malattia in questione.
- ^(j) Includere gli animali nell'ambito del programma nei raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).

Tabella E^(a)**Sospensione/revoca dello status di indenne o ufficialmente indenne**

Regione ^(b)	Specie	Motivo ^(c)	Numero di raggruppamenti di animali sospesi

^(a) Da non compilare per i programmi relativi alla febbre catarrale degli ovini.

^(b) Regione quale definita nel programma dello Stato membro.

^(c) Indicare il motivo:

- risultato non negativo nel test diagnostico,
- non rispetta la frequenza dei test di routine,
- iscrizione di animali nel raggruppamento di animali con status insufficiente,
- sospetto di malattia,
- altro (specificare).

Tabella F

Dati stratificati relativi alla sorveglianza e ai test di laboratorio

Regione ^(a)	Specie/categoria animale	Tipo di test ^(b)	Descrizione del test	Numero di campioni sottoposti a test	Numero di campioni positivi
Totale					

^(a) Regione quale definita nel programma dello Stato membro.

^(b) Indicare se il test è sierologico, virologico ecc.

Relazione tecnica sui programmi relativi alla salmonella zoonotica

Tabella A

Dati relativi all'attuazione nazionale dei programmi di controllo della salmonella (PCS) ^(a)

Tipo di raggruppamento di animali	Raggruppamenti di animali nell'ambito del PCS		Numero totale di raggruppamenti di animali controllati ^(d) ^(e)	Numero totale di raggruppamenti di animali sottoposti ufficialmente a campionamento ^(e)	Numero totale di visite per il prelievo di campioni ufficiali	Numero di raggruppamenti di animali positivi ^(f)	Sierotipi inclusi rilevati ^(g)	Numero di raggruppamenti di animali positivi depopolati	Numero totale di animali in tali raggruppamenti di animali	Numero di uova distrutte	Numero di uova inviate al trattamento termico
	Numero totale di raggruppamenti di animali interessati ^(b)	Numero totale di raggruppamenti più piccoli di animali ^(c)									
Animali da riproduzione											
Animali ovaioili											
Tacchini da riproduzione											
Totale											

Tipo di raggruppamento di animali	Aziende/raggruppamenti di animali nell'ambito del PCS				Numero totale di gruppi di animali controllati ^(d) ^(e)	Numero totale di aziende sottoposte ufficialmente a campionamento ^(e)	Numero totale di visite per il prelievo di campioni ufficiali	Numero di raggruppamenti di animali positivi ^(f)	Sierotipi inclusi rilevati ^(g)	Numero totale di animali in tali raggruppamenti di animali
	Numero totale di aziende interessate ^(b)	Numero totale di raggruppamenti di animali prodotti	Numero totale di aziende più piccole ^(c)	Numero totale di raggruppamenti di animali prodotti						
Animali da carne										
Tacchini da ingrasso										
Totale										

^(a) Quale definito nella normativa dell'Unione.

^(b) Raggruppamenti di animali/aziende con requisiti di campionamento ufficiali precisati nei regolamenti specifici per ogni popolazione avicola:
 animali da riproduzione: raggruppamenti di animali di almeno 250 volatili adulti; animali ovaioili: raggruppamenti di animali di almeno 1 000 volatili; tacchini da riproduzione: raggruppamenti di animali con almeno 250 tacchini da riproduzione adulti e tutti i raggruppamenti di animali con tacchini da riproduzione *elite*, *great grandparents* e *grandparent*;
 animali da carne: numero di aziende con oltre 5 000 volatili; tacchini da ingrasso: numero di aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso.

^(c) Raggruppamenti di animali/aziende di dimensioni inferiori a quelli già segnalati nella seconda colonna e che rientrano anch'essi nel programma nazionale di controllo della salmonella.

^(d) Un raggruppamento di animali controllato è un raggruppamento di animali in cui i campioni sono stati prelevati (ufficialmente o su iniziativa dell'operatore del settore alimentare) nell'ambito di un programma nazionale di controllo della salmonella.

^(e) In questa colonna un raggruppamento di animali deve essere conteggiato una sola volta anche se è stato controllato più volte.

^(f) Raggruppamenti di animali in cui è stato rilevato almeno un sierotipo incluso (campioni ufficiali o prelevati da un operatore del settore alimentare). Se nel raggruppamento di animali è stato rilevato più di un campione positivo, questo va conteggiato una sola volta.

^(g) Indicare i sierotipi inclusi rilevati nei raggruppamenti di animali positivi (ad esempio SE = *Salmonella Enteritidis*, ST = *S. Typhimurium*, SH = *S. Hadar*, SI = *S. Infantis*, SV = *S. Virchow*) e il numero di occorrenze per ognuno di essi.

Tabella B
Dati stratificati relativi ai test di laboratorio su campioni ufficiali

Descrizione del test	Tipo di test ^(a)	Numero di test eseguiti	Numero di risultati positivi
Test microbiologici			
Sierotipizzazione			
Test batteriologico effettuato per verificare l'efficacia della disinfezione dei pollai dopo il depopolamento di un raggruppamento di animali positivo alla <i>Salmonella</i>			
Test per l'individuazione di antimicrobici/inibitori della crescita batterica			
Totale			

^(a) Se il metodo di riferimento non è utilizzato.

Tabella C
Dati relativi ai programmi di vaccinazione

Tipo di raggruppamento di animali	Numero di raggruppamenti di animali nel programma di vaccinazione	Numero di raggruppamenti di animali vaccinati	Numero di animali vaccinati	Numero di dosi di vaccino somministrate
Animali da riproduzione				
Animali ovaioi				
Tacchini da riproduzione				
Totale				

Relazione tecnica finale sui programmi relativi alle malattie dei suini

Stato membro: Data: Anno:
 Malattia:

Tabella A

Sorveglianza della malattia nei suini domestici					
Regione	Numero di allevamenti sottoposti a campionamento	Tipo di allevamento	Numero di animali sottoposti a campionamento	Numero di allevamenti con risultato positivo dei test sierologici	Numero di allevamenti con un'infezione attiva individuata
1	2	3	4	5	6
		di tipo commerciale ⁽¹⁾			
		a carattere familiare ⁽¹⁾			
Totale					

⁽¹⁾ Come definito nel programma approvato dello Stato membro.

Tabella B

Sorveglianza della malattia nei cinghiali/suini selvatici					
Regione	Specie	Tipo di sorveglianza	Numero di animali sottoposti a test	Test positivo	% di animali positivi
		attiva, passiva			
Totale					

Relazione tecnica finale sui programmi relativi alla rabbia

Stato membro: Data: Anno:

Tabella A

Test per il monitoraggio dell'efficacia della vaccinazione

Regione	Specie ed età ^(a)	Tipo di test ^(b)	Descrizione del test ^(c)	Numero di test	Numero di risultati positivi	% di risultati positivi $7 = (6/5) \times 100$
1	2	3	4	5	6	
Totale						

Test di sorveglianza

Regione	Specie	Categoria ^(d)	Descrizione del test ^(c)	Numero di test	Numero di risultati positivi
1	2		3	4	5
Totale					

Ulteriore indagine dei casi positivi

Virus della rabbia isolato tipizzato per la differenziazione del ceppo vaccinale:

Risultati della tipizzazione:

^(a) Fornire risultati separati per animali giovani e adulti nonché per specie inclusa (se più di una).^(b) Sierologici o presenza del biomarcatore.^(c) Denominazione del metodo diagnostico (ad esempio: ELISA, PCR, FAT ecc.).^(d) Presentare i test di sorveglianza su animali sospetti e morti (sorveglianza passiva) separatamente rispetto ai risultati relativi agli animali oggetto di attività venatorie (sorveglianza attiva).

Tabella B

Vaccinazione orale della fauna selvatica

Archivi di dati relativi alla distribuzione aerea:

- rotte aeree registrate durante la distribuzione
- dati relativi al rilascio dell'esca (ora e posizione di ciascuna esca rilasciata) registrati durante la distribuzione

Descrizione dell'analisi condotta dall'autorità competente sui dati relativi alla distribuzione aerea e conclusioni della valutazione sulla qualità della distribuzione:

Regione/Zona	Data di inizio	Data di completamento	Prodotto utilizzato	Numero di dosi	Dimensioni della zona in cui è stata effettuata la vaccinazione (km ²)	Metodo di distribuzione
		Totale				

Tabella C

Controllo ufficiale dei vaccini orali prima della relativa distribuzione

Numero di lotti distribuiti		Numero di lotti controllati dall'AC		Numero di lotti respinti	
Numero del lotto	Fabbricante	Data del campionamento	Risultato della titolazione del virus		
	Totale				

ALLEGATO VII

Relazione tecnica finale sui programmi di sorveglianza e di eradicazione delle est

Stato membro: Data: Anno:

Tabella A^(a)

Test rapidi sui bovini

	Limite di età applicato ^(b)	Numero di animali sottoposti a test	Numero di test rapidi, compresi quelli di conferma
Animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾			
Animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001			
Altri (specificare)			

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

^(a) Gli Stati membri possono scegliere di non compilare la tabella A e dichiarare che i dati pertinenti già comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono considerati ai fini della presente relazione, a condizione che tali dati indichino il numero di animali sottoposti a test di età inferiore al limite di età applicato nello Stato membro separatamente rispetto agli animali sottoposti a test che si posizionano al di sopra di tale limite.

^(b) I casi di applicazione di un diverso limite di età rispetto a quello applicato nello Stato membro per la sottocategoria (su base volontaria, adempimento degli obblighi di esportazione ecc.) dovrebbero essere menzionati utilizzando righe separate.

Tabella B

Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro

Test rapidi sugli ovini

	Numero di animali sottoposti a test
Ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ^(a)	
Ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 ^(a)	
Ovini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 ^(a)	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo B, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo B, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Ovini di cui all'allegato VII, capitolo B, punto 2.2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Altri (specificare)	

^(a) Gli Stati membri possono scegliere di non compilare questo campo e dichiarare invece che i dati pertinenti comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono considerati ai fini della presente relazione.

Tabella C

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro	
Test rapidi sui caprini	
	Numero di animali sottoposti a test
Caprini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ^(a)	
Caprini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 ^(a)	
Caprini di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 ^(a)	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo B, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo B, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Caprini di cui all'allegato VII, capitolo B, punto 2.2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001	
Altri (specificare)	

^(a) Gli Stati membri possono scegliere di non compilare questo campo e dichiarare invece che i dati pertinenti comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono considerati ai fini della presente relazione.

Tabella D

Test di conferma e di discriminazione	
	Numero di test
Test di conferma ^(a) diversi dai test rapidi ^(b) sui bovini	
Test di conferma ^(a) sugli ovini e sui caprini	
Test di discriminazione ^(c) sugli ovini e sui caprini	
Test di discriminazione sui bovini	

^(a) Di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.
^(b) I test rapidi utilizzati come test di conferma devono essere riportati nella tabella A dell'allegato VII Test rapidi sui bovini.
^(c) Test molecolare iniziale di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sottopunto i), del regolamento (CE) n. 999/2001.

Tabella E

Genotipizzazione	
	Numero di animali
Animali positivi sottoposti a genotipizzazione ^(a) ^(b)	
Animali selezionati con metodo casuale sottoposti a genotipizzazione ^(a) ^(c)	
Animali in raggruppamenti affetti da scrapie sottoposti a genotipizzazione ^(d)	
Pecore sottoposte a genotipizzazione nell'ambito di un programma di allevamento ^(e)	
Arieti sottoposti a genotipizzazione nell'ambito di un programma di allevamento ^(e)	

^(a) Gli Stati membri possono scegliere di non compilare questo campo e dichiarare invece che i dati pertinenti comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono considerati ai fini della presente relazione.

^(b) Come disposto dall'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

^(c) Come disposto dall'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

^(d) Conformemente all'allegato VII, capitolo A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001.

^(e) Conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001.

Tabella F

Abbattimento di animali	
	Numero di animali
Bovini abbattuti e distrutti ^(a)	
Ovini e caprini abbattuti e distrutti ^(b)	
Macellazione obbligatoria nei raggruppamenti di animali affetti da scrapie ^(c)	
	Numero di animali
Ovini e caprini macellati	

^(a) Conformemente all'allegato VII, capitolo B, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

^(b) Conformemente all'allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 999/2001.

^(c) Conformemente all'allegato VII, capitolo B, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Relazione tecnica finale sui programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria

Stato membro: Data: Anno:

Tabella A

Aziende avicole ^(a) sottoposte a campionamento
Indagine sierologica secondo l'allegato I della decisione 2010/367/UE della Commissione ⁽¹⁾

Categoria avicola ^(b)	Codice NUTS 2 ^(c)	Numero totale delle aziende ^(d)	Numero totale delle aziende sottoposte a campionamento	Numero di campioni per azienda	Metodi delle analisi di laboratorio	Numero totale di test eseguiti per metodo
	Totale					

⁽¹⁾ GUL 166 dell'1.7.2010, pag. 22.^(a) Aziende o raggruppamenti di animali o stabilimenti, secondo il caso.^(b) Pollame da carne/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole *free range*/ratiti/selvaggina da penna d'allevamento (fagiani, pernici, quaglie...)/anatre, oche o germani reali/piccoli allevamenti a carattere familiare/altri.^(c) Il riferimento è all'ubicazione dell'azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) 2, indicare le coordinate (longitudine/latitudine) o la regione, come definito nel programma dello Stato membro.^(d) Numero totale di aziende di una categoria avicola nell'unità NUTS 2 o nella regione interessata.

Tabella B

VOLATILI SELVATICI - Indagine secondo il programma di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/CE

Codice NUTS 2 ^(a)	Numero totale di volatili sottoposti a campionamento	Numero totale di campioni sottoposti a test ai fini della sorveglianza passiva
Totale		

^(a) Il riferimento è al luogo di raccolta dei volatili/dei campioni. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, indicare le coordinate (longitudine/latitudine) o la regione, come definito nel programma dello Stato membro.

Relazione sui programmi relativi alle malattie delle specie ittiche

1. Malattie ^(a)	
1.1. Pesci	<input type="checkbox"/> VHS <input type="checkbox"/> IHN <input type="checkbox"/> ISA <input type="checkbox"/> KHV
1.2. Molluschi	<input type="checkbox"/> Marteilia refringens <input type="checkbox"/> Bonamia ostreae
1.3. Crostacei	<input type="checkbox"/> Malattia dei punti bianchi

2. Informazioni generali sui programmi	
2.1. Autorità competente ^(b)	
2.2. Organizzazione, supervisione di tutti i soggetti interessati partecipanti al programma ^(c)	
2.3. Durata del programma	

^(a) Malattia e specie, se del caso.

^(b) Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, delle mansioni e dei poteri dell'autorità competente o delle autorità competenti interessate.

^(c) Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori interessati.

3. Dati relativi agli animali sottoposti a test

Stato membro, zona o compartimento ^(d)

Malattia: Anno:

Allevamento o zona destinata a molluschicoltura	Numero di campionamenti	Numero di ispezioni cliniche	Temperatura dell'acqua al momento del campionamento/ispezione	Specie presenti al campionamento	Specie sottoposte a campionamento	Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)	Numero di test	Risultati positivi dell'esame di laboratorio	Risultati positivi delle ispezioni cliniche
Totale									Totale

^(d) Stato membro, zona o compartimento quali definiti nel programma approvato.

4. Dati relativi agli allevamenti o alle zone di allevamento sottoposte a test

Malattia: Anno:

Stato membro, zona o compartimento ^(a)	Numero totale di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura ^(b)	Numero totale di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura nell'ambito del programma	Numero di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura controllati ^(c)	Numero di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura positivi ^(d)	Numero di nuovi allevamenti o di nuove zone destinate a molluschicoltura positivi ^(e)	Numero di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura depopolati	% di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura positivi depopolati	Animali rimossi ed eliminati ^(f)	INDICATORI		
									% di copertura degli allevamenti o delle zone destinate a molluschicoltura	% di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura positivi Prevalenza di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura del periodo	% di nuovi allevamenti o di nuove zone destinate a molluschicoltura positivi Incidenza di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/5) \times 100$	9	$10 = (4/3) \times 100$	$11 = (5/4) \times 100$	$12 = (6/4) \times 100$
Totale											

^(a) Stato membro, zona o compartimento quali definiti nel programma approvato.

^(b) Numero totale di allevamenti o di zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o nel compartimento quali definiti nel programma approvato.

^(c) Per controllo si intende l'esecuzione di un test a livello di allevamento/zona destinata a molluschicoltura nell'ambito del programma per la malattia in questione, allo scopo di migliorare lo status sanitario dell'allevamento/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna un allevamento/una zona destinata a molluschicoltura devono essere conteggiati una sola volta, anche se sono stati controllati più volte.

^(d) Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura con almeno un animale positivo durante il periodo, a prescindere dal numero di volte in cui l'allevamento o la zona destinata a molluschicoltura sono stati controllati.

^(e) Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura il cui status sanitario nel periodo precedente corrispondeva, conformemente all'allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV e che presentano almeno un animale positivo in tale periodo.

Nel caso di programmi presentati prima del 1° agosto 2008, allevamenti o zone destinate a molluschicoltura non positivi alla malattia in questione nel periodo precedente e che in tale periodo presentano almeno un animale positivo.

^(f) Animali x 1000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

ALLEGATO X

PARTE I:
Relazione sulle attività e sui costi

Tabella_A ^(a)

Misure ammissibili	Numero di unità	1 ^(b)			2 ^(b)		Tasso di cofinanziamento	Importo richiesto
		Finanziamento sulla base dei costi effettivamente sostenuti ^(c)			Finanziamento sulla base dei costi unitari			
		Costi totali dichiarati effettivamente sostenuti ^(d)	Mas-simale per unità	Costi totali in seguito all'applicazione del massimale	Costi unitari ^(e) (100 %)	Costi ammissibili dichiarati sulla base dei costi unitari ^(d) ^(e)		
Campionamento								
Totale campionamento						%		
Test								
Totale test						%		
Vaccinazione								
Totale vaccinazioni						%		
Indennizzo								
Totale indennizzo						%		
Altre misure ammissibili								
Totale altre misure ammissibili						%		
Totale				3	4	%		
<i>Importo totale richiesto ^(f)^(g)</i>								

^(a) In caso di relazione intermedia compilare due tabelle distinte, una per i risultati dei primi 6 mesi e una per la previsione degli ultimi 6 mesi dell'anno.

^(b) Per ogni misura ammissibile compilare la colonna 1 o 2 in linea con il metodo di cofinanziamento indicato nella decisione di finanziamento.

^(c) Per «sostenuti» nel senso della presente decisione si intendono i costi per le azioni attuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di attuazione del programma e rimborsati al più tardi alla data di presentazione della domanda di rimborso

^(d) «Sostenuti» nel caso della relazione finale e della domanda di rimborso, «previsti» nel caso della relazione intermedia.

^(e) Il costo unitario precisato al 100 %, moltiplicato per il numero di unità.

^(f) Somma delle celle 3 e 4 dopo l'applicazione del tasso di cofinanziamento.

Tabella B ^(a)

Regione	Informazioni supplementari sull'indennizzo ^(b)										
	Specie di animali	Abbattuti e distrutti/macellati	Numero di animali oggetto di indennizzo	Costo totale dell'indennizzo	Costo dell'indennizzo entro 90 giorni di calendario	Costo dell'indennizzo entro il 90° e il 120° giorno di calendario	Costo dell'indennizzo entro il 121° e il 150° giorno di calendario	Costo dell'indennizzo entro il 151° e il 180° giorno di calendario	Costo dell'indennizzo entro il 181° e il 210° giorno di calendario	Costo dell'indennizzo dopo 210 giorni di calendario	Importo percepito per il recupero delle carcasse
Totale											

^(a) Da compilare solo per le relazioni finali e nel caso in cui i costi ammissibili comprendano importi per l'indennizzo versati ai proprietari per i loro animali o prodotti macellati o abbattuti/distrutti.
^(b) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

Tabella_C (a)

Informazioni supplementari sull'indennizzo (b) per i programmi di controllo della *Salmonella*

Popolazione avicola	Indennizzo													
	Numero di animali e di uova oggetto di indennizzo				Costo totale degli animali e delle uova oggetto di indennizzo				Indennizzo versato entro 90 giorni di calendario	Indennizzo versato fra il 91° e il 120° giorno di calendario	Indennizzo versato fra il 121° e il 150° giorno di calendario	Indennizzo versato fra il 151° e il 180° giorno di calendario	Indennizzo versato fra il 181° e il 210° giorno di calendario	Importo totale dell'in- dennizzo versato
	Animali abbattuti		Uova distrutte	Uova da cova non incubate sottoposte a trattamento termico (c)	Capi abbattuti		Uova distrutte	Uova da cova non incubate sottoposte a trattamento termico (c)						
	senza valore di recupero	con valore di recupero (c)			senza valore di recupero	con valore di recupero (c)								
Animali da riproduzione														
Animali ovaioli														
Animali da carne														
Tacchini da riproduzione														
Tacchini da ingrasso														
Totale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Da compilare solo per le relazioni finali.

(b) Indennizzo versato ai proprietari per il valore dei volatili macellati o abbattuti, delle uova distrutte e delle uova da cova non incubate sottoposte a trattamento termico. Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

(c) Il valore di recupero è detratto dall'indennizzo.

PARTE II**Dichiarazione firmata a corredo della relazione finale/della domanda di rimborso**

Stato membro:

Programma:

Anno di attuazione:

Si dichiara che:

- *le informazioni fornite nella relazione finale e nella domanda di rimborso sono complete, affidabili e veritiere, che le attività dichiarate sono state effettivamente eseguite e che i costi dichiarati sono conteggiati con esattezza e ammissibili a norma della decisione.../del regolamento (CE) n. ... (indicare la decisione di finanziamento specifica); ...*
- *tutti i documenti giustificativi sulle attività svolte e sui costi sostenuti sono resi disponibili per l'ispezione, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali;*
- *il programma è stato eseguito in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare alle norme in materia di concorrenza, aggiudicazione degli appalti pubblici e aiuti di Stato;*
- *nessun altro contributo dell'Unione è stato richiesto per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte nell'ambito del programma sono dichiarate alla Commissione;*
- *si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza del volume di attività e delle spese dichiarate, per prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità.*

Data

Nome e firma del direttore operativo

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2014****che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap***[notificata con il numero C(2014) 3059]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/289/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Syngenta Crop Protection AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/459/CE della Commissione ⁽³⁾ ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di detta direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Dow AgroSciences una domanda di iscrizione della sostanza attiva meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di detta direttiva.
- (4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare delle condizioni relative alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.
- (5) Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi proposti dai richiedenti. Lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione in data 30 novembre 2005 (pinoxaden) e in data 25 ottobre 2006 (meptildinocap).

⁽¹⁾ GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2005/459/CE della Commissione, del 22 giugno 2005, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GUL 160 del 23.6.2005, pag. 32).

⁽⁴⁾ Decisione 2006/589/CE della Commissione, del 31 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione dell'aviglicine HCl, mandipropamide e meptildinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GUL 240 del 2.9.2006, pag. 9).

- (6) In seguito alla presentazione dei progetti delle relazioni di valutazione da parte dello Stato membro relatore, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione ⁽¹⁾.
- (7) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l'esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un'eventuale approvazione delle sostanze attive pinoxaden e meptildinocap in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si concluderà entro 24 mesi.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden e meptildinocap al massimo fino al 31 maggio 2016.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 maggio 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2012/191/UE della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembottrione (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 15).

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione UE-Cile riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche

(2014/290/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 novembre 2002 è stato firmato l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo di associazione»).
- (2) L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene elenchi degli enti della Repubblica del Cile («Cile») che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni sulle commesse pubbliche della parte IV, titolo IV, dell'accordo di associazione.
- (3) Il 10 febbraio 2012 il Cile ha notificato all'Unione l'intenzione di modificare il suo ambito di applicazione sulle commesse pubbliche di cui all'allegato XII dell'accordo di associazione a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, di tale accordo. Il 18 ottobre 2012 il Cile ha fornito ulteriori informazioni. La modifica consiste nella semplificazione di alcuni elenchi degli enti nell'allegato XII dell'accordo di associazione, vale a dire: nell'appendice 1, lettera A, gli enti elencati per ciascun ministero e governo regionale sono sostituiti da una disposizione onnicomprensiva che copre tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali elencati e nell'appendice 2, lettera A, i dettagli dell'elenco di tutti gli enti decentrati sono sostituiti da una frase onnicomprensiva: «tutti i comuni» («la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione»). L'appendice I, lettera B, e l'appendice 2, lettera B, nonché le appendici da 3 a 5 dell'allegato XII dell'accordo di associazione rimangono invariate.
- (4) A seguito della notifica e a norma dell'articolo 159, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di associazione, le parti dell'accordo di associazione ritengono opportuno che il comitato di associazione UE-Cile («il comitato di associazione») adotti una decisione intesa a riflettere la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato di associazione dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Cile («il comitato di associazione») riguardo alla modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 352 del 30.12.2002, pag. 3.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del ...

relativa all'allegato XII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per quanto riguarda gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo di associazione»), firmato il 18 novembre 2002, in particolare l'articolo 159,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XII dell'accordo di associazione contiene elenchi degli enti della Repubblica del Cile («Cile») che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni sulle commesse pubbliche della parte IV, titolo IV, dell'accordo di associazione.
- (2) Il 10 febbraio 2012 il Cile ha notificato all'Unione europea l'intenzione di modificare il suo ambito di applicazione sulle commesse pubbliche di cui all'allegato XII dell'accordo di associazione. La modifica consiste nella semplificazione di alcuni elenchi degli enti nell'allegato XII dell'accordo di associazione, vale a dire: nell'appendice 1, lettera A, gli enti elencati per ciascun ministero e governo regionale sono sostituiti da una disposizione onnicomprensiva che copre tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali elencati e nell'appendice 2, lettera A, i dettagli dell'elenco di tutti gli enti decentrati sono sostituiti da una frase onnicomprensiva: «tutti i comuni» («la modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione»). L'appendice I, lettera B, e l'appendice 2, lettera B, nonché le appendici da 3 a 5 dell'allegato XII dell'accordo di associazione rimangono invariate.
- (3) Ai fini dell'allegato XII dell'accordo di associazione, è opportuno procedere alla modifica dell'allegato XII dell'accordo di associazione notificata dal Cile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XII dell'accordo di associazione contenente gli elenchi degli enti cileni che aggiudicano appalti a norma delle disposizioni della parte IV, titolo IV, sulle commesse pubbliche, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Comitato di associazione UE-Cile
Il presidente*

⁽¹⁾ GUL 352 del 30.12.2002, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII

(di cui all'articolo 137 dell'accordo di associazione)

ENTI CILENI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE*Appendice 1***Enti del governo centrale**

Enti che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

FORNITURE

Soglie: 130 000 DSP

SERVIZI

specificati nell'appendice 4

Soglie: 130 000 DSP

LAVORI

specificati nell'appendice 5

Soglie: 5 000 000 DSP

A. ELENCO DEGLI ENTI

Presidencia de la República

Ministerio de Interior y Seguridad Pública

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Hacienda

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Ministerio de Minería

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educación

Ministerio de Justicia

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Ministerio de Salud

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Energía
Ministerio del Medio Ambiente
Gobiernos Regionales
Todas las Intendencias
Todas las Gobernaciones

Nota relativa alla lettera A

Salvo quanto altrimenti specificato nella presente appendice, sono coperti dal presente accordo tutti gli enti subordinati ai ministeri e ai governi regionali sopra elencati.

B. TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI DEL GOVERNO CENTRALE, COMPRESSE LE SOTTODIVISIONI REGIONALI E LOCALI, PURCHÉ NON ABBIANO CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE.

Appendice 2

Enti decentrati e organismi di diritto pubblico

Enti che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

FORNITURE

Soglie: 200 000 DSP

SERVIZI

specificati nell'appendice 4

Soglie: 200 000 DSP

LAVORI

specificati nell'appendice 5

Soglie: 5 000 000 DSP

A. ELENCO DEGLI ENTI

Tutti i comuni

B. TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI DECENTRATI, COMPRESSE LE RISPETTIVE SOTTODIVISIONI, E TUTTI GLI ALTRI ENTI CHE OPERANO NELL'INTERESSE GENERALE E SONO SOGGETTI A UN EFFETTIVO CONTROLLO GESTIONALE O FINANZIARIO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, PURCHÉ NON ABBIANO CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE.

Appendice 3

Enti operanti nel settore dei servizi pubblici

FORNITURE

Soglie: 400 000 DSP

SERVIZI

specificati nell'appendice 4

Soglie: 400 000 DSP

LAVORI

specificati nell'appendice 5

Soglie: 5 000 000 DSP

A. ELENCO DEGLI ENTI

Empresa Portuaria Arica

Empresa Portuaria Iquique

Empresa Portuaria Antofagasta

Empresa Portuaria Coquimbo

Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria San Antonio

Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano

Empresa Portuaria Puerto Montt

Empresa Portuaria Chacabuco

Empresa Portuaria Austral

Aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección de Aeronáutica Civil.

B. TUTTE LE ALTRE IMPRESE PUBBLICHE DEFINITE ALL'ARTICOLO 138, LETTERA C), CHE SVOLGONO UNA O PIÙ ATTIVITÀ TRA QUELLE SOTTOELENATE:

- a) la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto a favore dei vettori aerei;
- b) la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto a favore dei vettori marittimi o per via navigabile interna.

*Appendice 4***Servizi**

Ai fini del presente titolo e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi indicati nell'elenco universale dei servizi.

*Appendice 5***Servizi nel settore delle costruzioni**

Ai fini del presente titolo e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi che rientrano nella divisione CPC riguardante i lavori di costruzione».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212 del 7 agosto 2013)

Alla pagina 53, nell'allegato, nella tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, famiglia «Geoemydidae», colonna «Allegato B»:

anziché: «*Batagur* spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per *Batagur borneoensis* e *B. trivittata* per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)»,

leggi: «*Batagur borneoensis* (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)».

Alla pagina 59, nell'allegato, nella tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, tra «**Microhylidae**» e «**Ranidae**»,
leggi:

«**Myobatrachidae**

Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione di *Rheobatrachus silus* e *Rheobatrachus vitellinus*)

Rane a gestazione gastrica

Rana a gestazione gastrica»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT